



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1905.

N. 11.

SOMMARIO.

- I. La popolazione italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord
(con una carta illustrativa).
- II. Legislazione sull'emigrazione e l'immigrazione: Leggi sull'immigrazione e sui terreni incolti demaniali degli Stati Uniti del Venezuela — Disposizioni per l'ingresso degli stranieri in Lourenço Marques (Africa Orientale).
- III. Notizie sulla popolazione dell'Australia e della Nuova Zelanda.
- IV. Notizie varie: L'immigrazione italiana in Tunisia — Le condizioni del lavoro in Rio Janeiro — Le scuole italiane nel Municipio di Urussanga (Brasile).
- V. Atti del Commissariato: Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori con patente di vettore per l'anno 1905.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1905

le cose l'ho tolte
è ordinare

1789



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

COLLEZIONE
PAOLO CRESCI

BOLLETTINO DELL'EMIGRAZIONE

Anno 1905.

N. 11.

SOMMARIO.

- I. La popolazione italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord
(con una carta illustrativa).
- II. Legislazione sull'emigrazione e l'immigrazione: Leggi sull'immigrazione e sui terreni incolti demaniali degli Stati Uniti del Venezuela — Disposizioni per l'ingresso degli stranieri in Lourenço Marques (Africa Orientale).
- III. Notizie sulla popolazione dell'Australia e della Nuova Zelanda.
- IV. Notizie varie: L'immigrazione italiana in Tunisia — Le condizioni del lavoro in Rio Janeiro — Le scuole italiane nel Municipio di Urussanga (Brasile).
- V. Atti del Commissariato: Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori con patente di vettore per l'anno 1905.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA

1905

LA POPOLAZIONE ITALIANA
negli Stati Uniti dell'America del Nord

(con una carta illustrativa).

In seguito al voto espresso dal Consiglio dell'emigrazione, fu stanziata sul Fondo per l'emigrazione una somma di lire 50,000 per venire in aiuto alla istituzione delle scuole speciali, serali e festive, approvata poi con la legge 8 luglio 1904, n. 407, e concorrere così alla lotta contro l'analfabetismo nei comuni di maggiore emigrazione.

Ad uso delle dette scuole il Commissariato ha fatto costruire una carta murale degli Stati Uniti nella scala di 1:2,500,000, con l'indicazione del numero degli italiani residenti in ciascuno Stato della Confederazione (1).

Crediamo opportuno di riprodurla, ad una scala ridotta, nel presente Bollettino.

La carta contiene: la divisione degli Stati che compongono la Confederazione Nord-Americana; le città aventi più di 25 mila abitanti, in cui vi sono Italiani; la quantità della popolazione italiana che si trova in ciascuno Stato, rappresentata con quattro gradazioni di tinte, cioè: fino a 1000 abitanti; da 1000 a 10,000; da 10,000 a 50,000, e oltre a 50,000 abitanti. La popolazione complessiva delle

(1) La carta murale degli Stati Uniti è stata distribuita, unitamente ad una nota illustrativa, a 442 scuole speciali per emigranti adulti nelle provincie del Mezzogiorno. Nella provincia di Aquila a 31 scuole, Avellino 70, Benevento 31, Campobasso 41, Caserta 29, Catania 3, Catanzaro 29, Chieti 37, Cosenza 14, Foggia 10, Messina 2, Palermo 28, Potenza 42, Reggio Calabria 2, Salerno 15, Teramo 58.

città è rappresentata con circoletti neri, più o meno grandi, secondo che le città stesse hanno meno di 100 mila abitanti, da 100 mila a 500 mila, e oltre 500 mila. Sono sottolineate poi le città nelle quali risiede un'Autorità consolare italiana.

La carta dà modo di comprendere a colpo d'occhio in quale parte degli Stati Uniti sia più diffuso e dove meno l'elemento italiano.

Le cifre indicanti il numero degli Italiani, come pure quelle indicanti la popolazione complessiva nei diversi Stati dell'Unione, sono desunte dal censimento americano del 1° giugno 1900; sicchè è da ritenere che esse siano ora inferiori al vero.

Per ottenere la cifra degli Italiani negli Stati Uniti si sono riuniti insieme il numero degli individui dimoranti negli Stati Uniti *nati in Italia* (484,703), quello degli individui *nati in America da genitori ambedue italiani* (221,895), e quello degli individui *nati in America da padre italiano e da madre americana o straniera* (35,599), e si è avuto così un totale di 742,197 persone. Queste persone sono considerate, secondo le nostre leggi, tutte come Italiani, mentre, stando alle leggi americane, sono considerati Italiani soltanto gli individui nati in Italia (484,703).

Però, anche questo numero di circa 742 mila Italiani negli Stati Uniti — quale si deduce dal censimento e secondo il quale è fatta la carta — è da ritenersi inferiore al numero degli Italiani presentemente dimoranti nel territorio della Confederazione americana. E ciò soprattutto per l'aumento avvenuto nella nostra emigrazione per gli Stati Uniti durante gli ultimi anni, dopo il 1900. In via approssimativa, tenuto conto di questo aumento, si può calcolare che il numero degli Italiani negli Stati Uniti sia ora di oltre 1,200,000, come vedremo più innanzi.

Gli Italiani non sono egualmente distribuiti nei diversi Stati dell'Unione, e mentre in alcuni sono molto numerosi, sino a rappresentare una parte notevole della popolazione totale (come, ad esempio, nello Stato di Nuova York, dove, all'epoca del censimento, vi erano circa 273 mila Italiani sopra 7 milioni di abitanti), in altri Stati non raggiungono neanche l'uno per mille della popolazione complessiva,

come ad esempio, negli Stati di Alabama, di Arkansas, della Georgia, della Carolina, ecc.

In generale, gli Italiani sono in maggior numero negli Stati prevalentemente industriali e più densi di popolazione, dove trovano lavoro nelle numerose fabbriche e nei mestieri urbani, e dove le costruzioni di nuovi edifici, strade, ferrovie, ecc., offrono facile impiego alla mano d'opera.

Così, il numero degli Italiani è molto rilevante in molti Stati della zona atlantica settentrionale, e cioè negli Stati di: Pennsylvania, New-Jersey New-York, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island.

In questi sei Stati vi erano complessivamente, nel 1900, più di mezzo milione di Italiani (514,931), cioè più dei due terzi (70 %) del totale dei nostri connazionali nell'intera Confederazione.

Gli Italiani sono pure numerosi in alcuni Stati della zona centrale settentrionale, e cioè nell'Ohio e nell'Illinois (dove ammontavano, nel 1900, rispettivamente a 17,720 e 38,840); nella Louisiana (29,495); nel Colorado (10,350), dove sono principalmente occupati nelle miniere; e nella California (42,867), nel quale Stato attendono specialmente all'agricoltura e alla viticoltura.

La popolazione italiana complessiva degli undici Stati sopra menzionati era, all'epoca del censimento, di oltre 654 mila persone. Negli altri 38 fra Stati e territori della Confederazione non vi erano che 88 mila Italiani, cioè appena l'11 % dell'intera popolazione italiana degli Stati Uniti.

Per ciò che riguarda la distribuzione degli Italiani, è pure da osservare che essi sono quasi sempre agglomerati nei grandi centri urbani esistenti nei vari Stati. Ad esempio, nello Stato di New York, dei 273 mila Italiani che vi si trovavano nel 1900, ben 220 mila vivevano nella sola città di New York. Similmente, dei 39 mila Italiani che si trovavano, a quella data, nell'Illinois, oltre 27 mila abitavano la città di Chicago.

Altri centri urbani nei quali gli Italiani sono molto numerosi sono: Philadelphia (nella Pennsylvania), che aveva nel 1900, 28,750 Italiani; Boston (nel Massachusetts), che ne aveva 20,836, circa la metà di tutti

gl'Italiani residenti nello Stato; San Francisco (nella California), dove ne erano 15,207; Newark (nel New Jersey), che contava 13,259 Italiani; New Orleans (nella Louisiana), con 12,607.

Diamo qui appresso un elenco degli Stati e Territori in cui si divide la Confederazione americana, con l'indicazione delle città principali di ciascuno Stato, aventi oltre 25 mila abitanti. Per ciascuno Stato e per ciascuna città è pure indicata la popolazione complessiva (americana e straniera) e il numero degli Italiani, sempre secondo il censimento del 1° giugno 1900.

Per ciascuno Stato, poi, è indicata la percentuale degli Italiani sull'intera popolazione.

Giova ripetere che le cifre contenute nel prospetto seguente, e in base alle quali è stata compilata la carta, rappresentano il numero degli Italiani che possono considerarsi tali secondo le nostre leggi e non secondo quelle americane.

STATI O TERRITORI (1) e città principali	POPOLAZIONE complessiva (1° giugno 1900)	NUMERO DEGLI ITALIANI al 1° giugno 1900	
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Stati orientali o atlantici.			
Settentrionali.			
Maine	694,466	1,671	2.41
New Hampshire	411,588	1,224	2.97
Vermont	343,641	2,814	8.19
Massachusetts	2,805,346	42,444	15.13
Boston	560,892	20,836	37.15
Lawrence	62,559	1,651	16.80
Springfield	62,059	1,232	19.85
Worcester	118,421	986	8.33
Connecticut	908,420	27,761	30.56
Bridgeport	70,996	2,073	29.20
Hartford	79,850	2,829	35.43
New Haven	108,027	7,769	71.92
Waterbury	45,859	2,842	61.97
Rhode Island	428,556	13,095	30.56
Providence	175,597	8,996	51.23
New York	7,268,894	272,572	37.50
Albany	94,151	926	9.84
Buffalo	352,387	8,486	24.08
New York	3,437,202	219,907	63.98
Rochester	162,608	1,875	11.53
Syracusa	108,374	1,842	17.—
Utica	56,383	2,469	43.79
Yonkers	47,931	1,253	26.14
Pennsylvania	6,302,115	95,092	15.09
Allegheny	129,896	1,014	7.81
Newcastle	28,339	1,090	38.46
Philadelphia	1,293,697	28,750	22.22
Pittsburg	321,616	7,900	24.56
Scranton	102,026	1,925	18.86

(1) I nomi dei territori sono segnati con asterisco.

STATI O TERRITORI e città principali	POPOLAZIONE complessiva (1° giugno 1900)	NUMERO DEGLI ITALIANI al 1° giugno 1900	
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
New Jersey	1,883,665	63,967	33.96
Elizabeth	52,130	1,070	20.53
Hoboken	59,364	4,469	75.28
Jersey City	206,433	6,098	24.70
Newark	246,070	13,259	53.88
Paterson	105,171	5,942	56.50
Trenton	73,307	2,127	29.01
Meridionali.			
Distretto di Columbia ⁽¹⁾	278,718	1,802	6.47
Washington D. C.	278,718	1,802	6.47
Maryland	1,188,044	4,243	3.57
Baltimore	508,957	3,519	6.91
Delaware	184,735	1,762	9.54
Wilmington	76,508	1,186	15.50
Virginia	1,854,184	1,629	0.88
West Virginia	958,800	3,534	3.69
North Carolina	1,893,810	322	0.17
South Carolina	1,340,316	391	0.29
Georgia	2,216,331	562	0.25
Atlanta	89,872	132	1.47
Florida	528,542	2,632	4.98
Stati centrali.			
Settentrionali.			
Ohio	4,157,545	17,720	4.26
Cincinnati	325,902	1,981	6.08
Cleveland	381,768	4,616	12.09
Youngstown	44,885	2,038	45.40

(1) Il distretto federale di Columbia, dove ha sede la capitale della Confederazione, Washington, è costituito da un piccolo territorio (180 chilometri quadrati) staccato dallo Stato di Maryland. Esso fa parte a sè e non dipende che dal Congresso o Parlamento.

STATI O TERRITORI e città principali	POPOLAZIONE complessiva (1° giugno 1900)	NUMERO DEGLI ITALIANI al 1° giugno 1900	
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Michigan	2,420,982	9,604	3.97
Detroit	285,704	1,739	6.09
Indiana	2,516,462	2,139	0.85
Indianapolis	169,164	490	2.90
Wisconsin	2,069,042	3,557	1.72
Milwaukee	285,315	1,081	3.79
Illinois	4,821,550	38,840	8.05
Chicago	1,698,575	27,114	15.96
Minnesota	1,751,394	3,406	1.94
Duluth	52,969	520	9.82
Minneapolis	202,719	420	2.07
Saint Paul	163,065	883	5.42
Iowa	2,231,853	1,831	0.82
Des Moines	62,139	299	4.81
Missouri	3,106,665	8,032	2.58
Kansas City	163,752	1,799	10.99
St. Louis	575,238	4,224	7.34
North Dakota	319,146	734	2.30
South Dakota	401,570	620	1.54
Nebraska	1,066,300	1,291	1.21
Omaha	102,555	758	7.39
Kansas	1,470,495	1,673	1.14
	Meridionali.		
Kentucky	2,147,174	1,669	0.78
Louisville	204,731	823	4.02
Tennessee	2,020,616	2,543	1.26
Memphis	102,320	1,528	14.93
Alabama	1,828,697	1,545	0.84
Mississippi	1,551,270	1,747	1.13

STATI O TERRITORI e città principali	POPOLAZIONE complessiva (1° giugno 1900)	NUMERO DEGLI ITALIANI al 1° giugno 1900	
		Cifre effettive	Cifre proporzionali a 1000 abitanti
Arkansas	1,311,564	964	0.73
Louisiana	1,381,625	29,495	21.35
New Orleans	287,104	12,607	43.91
* Oklahoma	398,331	76	0.19
* Indian Territory	392,060	756	1.93
Texas	3,048,710	7,365	2.42
Stati occidentali.			
Settentrionali.			
Montana	243,329	2,844	11.68
Wyoming	92,531	979	10.58
Idaho	161,772	950	5.87
Washington	518,103	3,097	5.98
Oregon	413,536	1,611	3.90
Portland	90,426	980	10.84
Meridionali.			
Colorado	539,700	10,350	19.18
Denver	133,859	1,997	14.92
* New Mexico	195,310	994	5.09
Utah	276,749	1,582	5.72
* Arizona	122,931	1,031	8.39
Nevada	42,335	1,937	45.75
California	1,485,053	42,867	28.87
Los Angeles	102,479	1,611	15.72
Oakland	66,960	1,347	20.12
San Francisco	342,782	15,207	44.36
Totale (1)	76,303,387	742,197	9.74

(1) Compresi 91219 militari di terra e di mare censiti fuori degli Stati della Confederazione.

Volendo istituire un computo più approssimativo del numero degli Italiani, attualmente dimoranti negli Stati Uniti, si potrebbe procedere nel modo seguente.

Gli Italiani negli Stati Uniti, compresi non solo i nati in Italia da genitori italiani, ma anche i nati in America di origine italiana, secondo l'ultimo censimento federale del 1° giugno 1900, si classificavano come appresso:

Nati in Italia da genitori italiani	484,703	
Nati in America:		
da padre e madre italiani	221,895	
da padre italiano e madre americana	23,076	
da padre italiano e madre di altra na-		
zione	12,523	257,494
		<u>742,197</u>

Per determinare con una certa approssimazione la popolazione italiana residente negli Stati Uniti alla fine del 1904, fa d'uopo aggiungere al numero degli Italiani censiti al 1° giugno 1900 l'eccedenza degli immigranti sui rimpatriati e quella delle nascite sulle morti verificatesi da quel giorno fino al 31 dicembre 1904. E siccome l'aumento di un anno influisce su quello degli anni successivi, il calcolo si è fatto anno per anno. Relativamente alla eccedenza delle nascite sulle morti, si è supposto che i quozienti annui di natalità e di mortalità siano eguali a quelli che si riscontrarono in Italia nel periodo 1900-1903 e che sono per la natalità 32.5 per mille e per la mortalità 22.5 per mille.

Le cifre dell'immigrazione italiana sono state ricavate dalle statistiche federali dell'immigrazione e quelle dei rimpatriati dalle statistiche dei passeggeri sbarcati nei porti del Regno, compilate dagli Ispettorati dell'emigrazione o dalle Capitanerie dei porti, e si è pure tenuto conto delle cifre relative ai rimpatriati per la via di Havre, fornite da quel Consolato d'Italia.

Non si è potuto poi tener presente l'immigrazione ed i rimpatri avvenuti durante il periodo 1°-30 giugno 1900, poichè le statistiche ufficiali non danno le cifre per periodi mensili.

(1) *Census Reports*, vol. I, part. I. *Population*. Washington, U. S. Census Office, 1901.

Non conoscendosi infine la cifra dei rimpatriati nel 2° semestre 1900, si è ritenuto che fosse eguale alla metà di quella dell'intero anno 1900, che era stata di 31,966.

Ecco le cifre dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti e degli Italiani rimpatriati per periodo di osservazione:

IMMIGRANTI		RIMPATRIATI	
2° semestre 1900.	47,816	15,983	
Anno 1901	143,131	24,678	
„ 1902	201,269	57,955 di cui	5,739 da Havre
„ 1903	232,529	88,293 „	10,060 „
„ 1904	156,764	140,164 „	10,933 „

Nel prospetto seguente sono esposti i risultati del calcolo fatto per periodo 1° luglio 1900-31 dicembre 1904.

POPOLAZIONE ITALIANA ALLE DATE DIFFERENTI	SUCCESSIVI AUMENTI verificatisi per l'eccedenza		POPOLAZIONE italiana calcolata alla fine di ciascun anno	
	degli immigranti sui rimpatriati	delle nascite sulle morti		
Popolazione censita al 1° giugno 1900.	742,197	31,833	7,740	781,770
Popolazione calcolata al 31 dicembre 1900	781,770	118,453	9,002	909,225
Popolazione calcolata al 31 dicembre 1901	909,225	143,314	10,525	1,063,064
Popolazione calcolata al 31 dicembre 1902	1,063,064	144,235	12,073	1,219,372
Popolazione calcolata al 31 dicembre 1903	1,219,372	16,600	12,360	1,248,332
Popolazione calcolata al 31 dicembre 1904	1,248,332	„	„	„

È da avvertire che se il calcolo si facesse in base all'eccedenza annua delle nascite sulle morti che si è verificata negli Stati Uniti nel

decennio 1890-1900, che fu di 17. 1 per mille, la popolazione italiana ascenderebbe invece a 1,286,163 alla fine del 1904.

NOTA. — Il dott. Guglielmo Di Palma Castiglione ha pubblicato in appendice al volume, testè edito in New York, intitolato *Italian American Directory*, New York, 1905, una monografia intitolata *Gli italiani e la popolazione di origine italiana negli Stati Uniti di America*, che contiene interessanti notizie sul numero e distribuzione degli italiani residenti nei vari Stati della Confederazione Americana al tempo dell'ultimo censimento (1900) in rapporto sia con la popolazione straniera, sia con quella americana. Il dott. Di Palma Castiglione calcola infine la popolazione italiana residente in ciascuno Stato della Confederazione alla metà del 1904 in due modi: primo, aggiungendo al numero degli individui nati in Italia da genitori italiani (censiti nel 1900 negli Stati Uniti) il numero degli immigranti italiani arrivati negli Stati Uniti nel successivo quadriennio 1900-1901 al 1903-1904 e giunge alla cifra di 1,230,788. Il secondo calcolo per la popolazione di origine italiana è fatto in base al numero degli individui censiti nel 1900, aventi padre e madre italiani o padre italiano e madre americana o padre americano e madre italiana, giungendo alla cifra di 1,508,532. Tanto nel primo calcolo, che nel secondo, egli non tiene conto però del numero degli italiani rimpatriati, nè della eccedenza delle nascite sulle morti avvenute dalla data del censimento in poi.

Ricaviamo dalla memoria del dott. Di Palma Castiglione le cifre approssimative della popolazione di origine italiana di alcune principali città degli Stati Uniti alla fine del 1904, fornite all'autore dai sindaci delle singole città.

Cifre approssimative della popolazione italiana in alcune città degli Stati Uniti.

Stati e città		Stati e città	
California.		Kansas.	
Los Angeles	4,000	Kansas City.	2,000
Carolina del Sud.		Kentucky.	
Charleston	200	Lexington.	250
Colorado.		Massachusetts.	
Pueblo	500	Haverhill	1,300
Columbia (Distretto di).	2,500	Lawrence	3,500
Connecticut.		Lowell	150
New Haven	20,000	New Bedford	175
Hartford.	5,000	Springfield	3,500
Bridgeport.	4,000	Worcester.	2,000
Delaware.		Minnesota.	
Wilmington.	5,000	St. Paul.	800
Indiana.		Missouri.	
Indianapolis.	500	St. Joseph.	200
Fort Wayne	250	New Jersey.	
South Bend.	100	Camden	3,000
Iowa.		Jersey City.	10,000
Des Moines	1,500	Newark	40,000
		Paterson	8,000

Stati e città		Stati e città	
New York.		Reading	700
Albany	1,800	Williamsport	400
Auburn	1,000	Tennessee.	
Buffalo	18,000	Nashville	250
New York.	382,775	Texas.	
Utica	10,000	Sant'Antonio (250 famiglie); County of Bexar (300 famiglie) . . .	1,500
Yonkers.	1,800	Virginia.	
Ohio.		Richmond.	650
Cincinnati.	6,000	Washington.	
Columbus	1,100	Spokane.	1,200
Springfield	100	Wisconsin.	
Youngstown	6,000	Racine	100
Pennsylvania.		Superior.	28
Philadelphia	100,000		
Scranton	3,500		

LEGISLAZIONE SULL'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

Stati Uniti del Venezuela.

Riproduciamo qui appresso la legge sull'immigrazione attualmente in vigore negli Stati Uniti del Venezuela. Il Capitolo II di questa legge tratta specialmente della colonizzazione. Questa materia venne poi più ampiamente regolata dalla legge Venezuelana del 1904 della quale pure diamo la traduzione.

Legge sull'immigrazione del 26 agosto 1894.

CAPITOLO I.

Dell'immigrazione.

TITOLO I.

Dell'immigrazione in generale, delle diverse categorie di immigranti e delle loro condizioni.

Art. 1. L'immigrazione degli stranieri sarà controllata e disciplinata nel paese, conformemente ai precetti e alle disposizioni contenuti nella presente legge.

Art. 2. Il Governo nazionale e i Governi degli Stati promuoveranno e faciliteranno, in conformità dell'articolo 146 della Costituzione, l'immigrazione nel territorio della Repubblica, di stranieri atti ai lavori agricoli e di allevamento del bestiame, ai vari mestieri e professioni, e al servizio domestico.

Art. 3. Non potranno contrattarsi né accettarsi come immigranti gli abitanti delle Antille, né quelli degli altri paesi che abbiano più di 60 anni, a meno che questi ultimi siano capi (genitori) di una famiglia che immigrò con essi, o sia già stabilita in paese.

Art. 4. Saranno eccettuati ugualmente tutti coloro che non avranno i requisiti di salute e di moralità richiesti.

Art. 5. I Governi dei singoli Stati, prima di dar corso alle disposizioni che prenderanno in favore dell'immigrazione, ne daranno comunicazione al Governo nazionale.

Art. 6. Si reputerà come immigrato, agli effetti della presente legge, ogni straniero il quale, abbandonando il proprio paese per stabilirsi nel Venezuela, accetti il passaggio che, dal porto d'imbarco all'estero a quello di sbarco nello Stato, venga pagato dal Governo della Repubblica.

Si reputerà, inoltre, come immigrato ogni straniero che, anche senza accettare il passaggio gratuito di cui al presente articolo, manifesti volontariamente, prima di imbarcarsi, davanti all'agente di informazioni o, in sua mancanza davanti al Console del Venezuela, la sua volontà di approfittare dei benefizi concessigli dalla presente legge e di adempiere agli obblighi che essa prescrive.

Art. 7. Gli immigranti sono divisi nelle seguenti categorie:

1^a Immigranti senza contratto, in attesa di ottenere collocamento nel paese.

2^a Immigranti contrattati per conto dei Governi degli Stati.

3^a Immigranti contrattati da privati, Società o Compagnie non imprendarie di colonizzazione.

4^a Immigranti contrattati per conto di colonie private istituite sopra terreni incolti demaniali.

5^a Immigranti contrattati per colonie di privati istituite sopra terreni pure di proprietà privata.

6^a Immigranti contrattati per colonie poste sotto l'amministrazione diretta del Governo.

Quest'ultima categoria si suddivide in :

1^a Immigranti contrattati per colonie stabilite su terreni incolti demaniali.

2^a Immigranti contrattati per colonie stabilite su terreni acquistati da privati.

Art. 8. Il Governo cercherà, ove le circostanze lo richiedano, che si stabilisca una giusta proporzione fra gli immigranti in relazione al sesso e alla nazionalità, in modo che non vi sia prevalenza numerica dell'un sesso sull'altro, o di una nazionalità su un'altra.

TITOLO II.

Della Giunta centrale di immigrazione.

Art. 9. Sarà creata una Giunta composta di sei membri, residenti nella capitale della Repubblica, due dei quali almeno dovranno appartenere alla classe agricola e due alla classe mercantile. Questa Giunta sarà nominata

e funzionerà nei modi che saranno stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 10. Essa avrà il titolo di Giunta centrale di immigrazione; e, dopo costituita, potrà stabilire Sotto-Giunte in altre località della Repubblica, scegliendone i membri fra i cittadini più onorati e competenti delle rispettive località.

TITOLO III.

Franchige, aiuti e garanzie che il Governo concede agli immigranti.

Art. 11. Allo scopo di dare incremento all'immigrazione, il Governo nazionale accorderà agli immigranti spontanei gli aiuti, le franchige e le garanzie seguenti:

1° Il pagamento del loro passaggio marittimo e terrestre dal porto di imbarco fino ad uno dei depositi principali.

Il Governo nazionale potrà anche pagare il passaggio terrestre dal luogo di residenza dell'immigrante fino al porto d'imbarco.

2° Il pagamento delle spese di sbarco, di alloggio e vitto durante i primi trenta giorni dall'arrivo.

3° L'esenzione dai diritti di importazione per i loro oggetti d'uso, utensili domestici, sementi, animali utili, macchine, ferri e strumenti della propria professione.

4° L'esenzione dal pagamento dei diritti consolari, incluso quello del visto del passaporto, di cui devono essere provvisti gli immigranti, e nel quale sarà espressa la loro qualità di immigranti.

Gli immigranti appartenenti alla categoria 6^a saranno trasportati a spese del Governo fino nella località ove si trova la colonia a cui sono destinati.

Art. 12. Il Potere esecutivo assegnerà agli immigrati maggiori di 10 anni di età, compresi nelle categorie 1^a, 2^a e 3^a e nella suddivisione 1^a della categoria 6^a, dei lotti di terre incolte dell'estensione minima di 2 ettari e massima di 6 per ogni immigrato, secondo le condizioni di fertilità, salubrità e distanza dei terreni dai centri di popolazione, e sempre che si obblighino a coltivarne almeno la terza parte, con piantagioni di alberi fruttiferi, nel termine massimo di 4 anni dal giorno in cui sono entrati in possesso dei lotti rispettivi. Ottemperando a questa condizione, il Potere esecutivo concederà la proprietà definitiva dei terreni assegnati.

Il Potere esecutivo rimane soggetto, per questi terreni, alle stesse restrizioni stabilite nel 1° alinea dell'articolo 26.

Questi terreni sono soggetti alla stessa condizione stabilita nell'art. 30, tranne per ciò che riguarda la natura delle coltivazioni.

Non verrà accordato il possesso di questi terreni agli immigrati delle categorie 2^a e 3^a se non dopo che essi avranno adempiuto ai loro contratti.

Art. 13. Per evitare spese e perdita di tempo all'interessato, il Governo nazionale dispenserà l'immigrato dalle spese che incontrerebbe qualora volesse procurarsi i requisiti indispensabili all'assicurazione del diritto, nei seguenti casi:

1° nell'assegnare o concedere in proprietà agli imprenditori di colonizzazione i terreni di cui tratta l'articolo 26;

2° nei trapassi che saranno eseguiti dagli impresari, conformemente a quanto dispone l'articolo 27;

3° nell'assegnare o concedere in proprietà agli immigrati i terreni di cui tratta l'articolo 12;

4° nell'acquisto dai privati dei terreni di cui tratta l'articolo 33, e nella vendita ai coloni degli appezzamenti di cui tratta l'articolo stesso;

5° nella vendita ai coloni, primi acquirenti, dei lotti di terra di cui all'articolo 32, e nella vendita dei secondi lotti di cui all'articolo stesso;

6° nella concessione agli immigrati del titolo di proprietà delle terre incolte demaniali a cui si riferisce l'articolo 25.

Art. 14. Gli immigrati godranno, nella Repubblica, gli stessi diritti che la legge concede agli stranieri; nazionalizzandosi, essi saranno esenti, durante tutta la vita, dall'obbligo del servizio militare, eccettuato il caso di guerra con un paese estero.

TITOLO IV.

Doveri degli immigrati.

Art. 15. Oltre i doveri comuni agli altri stranieri residenti nel Venezuela, gli immigrati saranno soggetti agli obblighi che loro derivano dai contratti, per effetto dei quali sono entrati nel paese.

Art. 16. I contratti degli immigrati saranno fatti sulle basi seguenti:

1° Il vincolo dei lavoratori o giornalieri non avrà una durata superiore ai quattro anni, e quello degli operai, impiegati, industriali, o persone di servizio una durata superiore ad un anno.

2° La mercede fissata ai lavoratori sarà pagata settimanalmente in denaro contante, esclusi i buoni ed altri effetti, e sarà espresso se deve intendersi con o senza il vitto del lavoratore.

3° Durante il primo anno, ad ogni famiglia sarà provveduto l'alloggio gratuito.

4° Ad ogni famiglia sarà concesso gratuitamente, durante i primi

quattro anni, un ettaro di terreno, alla condizione espressa di coltivarlo. All'uopo, il proprietario anticiperà l'occorrente per la costruzione di una casa di abitazione e per l'acquisto di utensili, strumenti agricoli, sementi, animali da lavoro e da allevare. Gli immigrati rimborseranno queste anticipazioni, in uguali rate settimanali e senza interesse, nel 2°, 3° e 4° anno.

5° Le famiglie contrattate si obbligheranno a lavorare sui terreni dei proprietari almeno quattro giorni per settimana all'epoca dei raccolti, e mezza settimana durante il resto dell'anno.

6° Nessun immigrato potrà andare a lavorare su terreni di altri proprietari, senza un permesso scritto del proprio.

Ogni contratto sarà compilato in triplice esemplare, uno dei quali sarà consegnato al capo della famiglia contrattata, un altro al proprietario e il terzo sarà depositato nell'archivio della Giunta Centrale di Immigrazione, la quale adotterà tutte le misure che reputerà necessarie, affinché siano esattamente osservati i patti nello stesso contratto contenuti.

TITOLO V.

Formalità da osservarsi dalle società o dai privati che desiderino trasportare immigranti, e modo del loro trasporto.

Art. 17. Le società o i privati, per trasportare immigranti nella Repubblica, dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione del Potere esecutivo. Quest'autorizzazione sarà accordata dal Ministro competente, previa dichiarazione, da parte dei richiedenti, di obbligarsi ad osservare le norme e prescrizioni della presente legge, del regolamento e delle altre disposizioni vigenti alla data in cui viene concessa l'autorizzazione.

Art. 18. Prima di concedere l'autorizzazione di cui tratta l'articolo precedente, e prima di stipulare qualsiasi contratto in materia di immigrazione o colonizzazione con privati o società, il Ministro sentirà il parere della Giunta Centrale di Immigrazione. Se questo parere non fosse favorevole, egli esigerà le garanzie necessarie a salvaguardare gli interessi del fisco e del paese, e, non ottenendole, negherà l'autorizzazione domandata.

Art. 19. I privati o le società che vogliano trasportare immigranti possono farlo per mezzo di qualsiasi bastimento e in qualsiasi classe, essendo il Governo responsabile soltanto del prezzo di passaggio previamente stabilito.

TITOLO VI.

Del modo di stipulare i contratti cogli immigranti.

Art. 20. Le Società o i privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di introdurre immigranti nella Repubblica e desiderino stipulare cogli stessi dei contratti, possono farlo sia direttamente, sia per mezzo di propri mandatari, secondo le norme comuni, ma colle restrizioni stabilite dall'articolo 22 per ciò che riguarda la durata dei contratti stessi. Questi possono pure essere stipulati per mezzo degli agenti di informazione, secondo le norme stabilite negli articoli 21 e 22.

Art. 21. Le società o i privati che vogliano stipulare i propri contratti per mezzo degli agenti di informazioni, indicheranno, all'atto della domanda, il numero, il sesso, l'età e la nazionalità degli immigranti di cui hanno bisogno, aggiungendo anche il genere del lavoro e il numero delle ore di lavoro che esigono, il salario offerto, la concessione eventuale di abitazione e di terre private per la coltivazione, nonchè ogni altra condizione voluta. In quanto sia compatibile col carattere ufficiale dei Governi degli Stati, questi devono ugualmente indicare al Governo nazionale le circostanze suddette rispetto agli immigranti da essi richiesti.

Art. 22. Le informazioni, le notizie e i dati contenuti nelle domande di cui al precedente articolo, saranno trasmessi dal Potere esecutivo ai suoi agenti di informazione all'estero e, da quando sono accettati dagli immigranti, costituiscono un contratto bilaterale fra essi e i richiedenti. Questo contratto sarà stipulato davanti al Console rispettivo e i contraenti restano obbligati ad osservarlo. La durata del contratto non potrà eccedere i quattro anni, potendo sempre essere prorogata dalle parti. Non vi potrà essere inclusa nessuna clausola contraria alla Costituzione, alle leggi della Repubblica e ai trattati internazionali.

Art. 23. I privati o le società che vogliano stipulare i contratti direttamente o per mezzo di propri mandatari, nelle domande presentate per ottenere la licenza di introdurre immigranti, dovranno indicare il numero, la nazionalità, la professione, il sesso e l'età approssimativa di quelli che intendono introdurre nella Repubblica.

TITOLO VII.

Della compra di terreni incolti demaniali (baldias).

Art. 24. Gli immigrati che comprino terre incolte demaniali nei primi due anni dal loro arrivo nel Venezuela, non saranno obbligati ad offrirne e

pagarne il prezzo se non quattro anni dopo esserne entrati in possesso. Nel frattempo non potranno vendere o cedere la loro proprietà.

Art. 25. Il titolo di proprietà verrà rilasciato solo dopo compiuto il pagamento, e semprechè il compratore provi di aver preso possesso del terreno e di averne incominciata la coltivazione.

CAPITOLO II.

Della colonizzazione.

TITOLO I.

Della coltivazione di terreni incolti demaniali (baldias), fatta da società o da privati.

Art. 26. Il Potere esecutivo assegnerà alle società o ai privati che desiderino stabilire colonie, i terreni incolti demaniali che chiederanno, purchè si obblighino a colonizzarli cogli immigranti che introdurranno per mezzo del Governo nazionale, e nel termine di quattro anni dal giorno in cui ne prendono possesso.

Il Potere esecutivo non potrà assegnare, come sopra, terreni occupati o coltivati da sudditi venezuelani che desiderino farne acquisto, nè quelli che fossero legalmente denunziati da privati, nè gli altri la cui conservazione al demanio dello Stato si creda più conveniente agli interessi nazionali.

L'assegnazione dei terreni, di cui al presente articolo, verrà fatta dal Potere esecutivo in relazione al numero degli immigrati in età da 10 anni in su, non potendo eccedere i 10 ettari, nè essere minore di due per ognuno di essi, e ciò a seconda delle condizioni di fertilità, salubrità e distanza dei terreni dai centri di popolazione.

Questi terreni verranno misurati da un agrimensore all'uopo incaricato dal Potere esecutivo.

Art. 27. Il Potere esecutivo disporrà che, nei contratti di colonizzazione di terreni incolti demaniali, gli impresari si obblighino a concedere in proprietà ai coloni, nelle proporzioni e alle condizioni di cui all'articolo 12, la metà dei terreni incolti demaniali che fossero loro concessi in conformità del disposto dell'articolo precedente.

Art. 28. Se dopo quattro anni dalla fatta concessione dei terreni, l'impresario proverà, a giudizio del Potere esecutivo, che almeno la terza parte di essi è coltivata ad alberi fruttiferi, impiegando all'uopo principalmente gli

immigranti introdotti, il Potere esecutivo concederà all'impresario il titolo di proprietà dei terreni.

L'impresario sarà, in tal caso, obbligato a cedere subito ai coloni i terreni che a questi spettano per effetto del precedente articolo 27.

Art. 29. I terreni che, al termine dei quattro anni, non fossero coltivati colle piantagioni della specie ed estensione menzionate nel precedente articolo ritorneranno al demanio della Repubblica.

TITOLO II.

Della colonizzazione di terreni propri, intrapresa da società o da privati.

Art. 30. Affinchè un'agglomerazione di immigrati su terreni di proprietà di privati sia considerata come colonia, occorre:

1° che il proprietario dei terreni abbia dichiarato la sua intenzione di fondare una colonia, e ne abbia chiesta la relativa autorizzazione al ministero competente.

All'atto della richiesta il richiedente indicherà minutamente le condizioni alle quali si propone di fondare la colonia stessa, e il numero delle persone di cui deve essere composta. Il Ministero competente sentirà il parere della Giunta Centrale di Immigrazione, che lo darà dopo aver preso conoscenza di tutti i dati ed elementi che le saranno presentati. Ove questi dati non siano giudicati sufficienti, la Giunta potrà farli ampliare o richiederne degli altri.

2° che la colonia si componga di almeno duecento immigrati introdotti espressamente a tale scopo;

3° che sui terreni della colonia esistano almeno cinquanta case di abitazione, e siano coltivati almeno duecento ettari di terreno;

4° che la maggioranza degl'immigrati che compongono la colonia vi abbia risieduto almeno quattro anni consecutivi.

Art. 31. Adempiuti gli obblighi stabiliti nel precedente articolo, ognuno degli immigrati che compongono la colonia avrà diritto, dopo compiuto il contratto col proprietario della terra, alla somma di cento *bolivares* (1), che gli sarà pagata dall'erario nazionale a titolo di compenso per i terreni incolti demaniali che non gli furono concessi. Il proprietario dei terreni della colonia avrà diritto di reclamare dal governo la somma di sessanta *bolivares* per ogni immigrato superiore ai dieci anni di età, somma che gli sarà data a titolo di compenso per gli sforzi effettuati.

(1) Un *bolivar* equivale a circa una lira italiana.

Qualora gli obblighi stabiliti nel precedente articolo non fossero osservati totalmente per colpa del proprietario, a giudizio della Giunta Centrale di Immigrazione, questi sarà obbligato ad indennizzare l'immigrato dei danni sofferti. A sua volta l'immigrato sarà tenuto a risarcire il proprietario quando la colpa fosse da addebitarsi a lui stesso.

L'indennizzo a favore dell'immigrato non potrà essere superiore a cento *bolicares*, nè quello a favore del proprietario potrà superare i sessanta *bolicares*.

TITOLO III.

Della colonizzazione di terreni comprati da privati, fatta a cura del Governo nazionale.

Art. 32. Il Governo potrà acquistare, allo scopo di stabilirvi delle colonie, soltanto i terreni di privati che siano lasciati incolti. I terreni acquistati saranno divisi, in quanto la loro configurazione lo permetta, in tante parti uguali di una estensione non superiore ai quattro ettari, e, qualora sia possibile, in forma di scacchiere. Il Governo venderà questi appezzamenti alternatamente, ossia lasciandone uno invenduto per ogni due venduti. I primi appezzamenti saranno offerti in vendita ai primi immigrati fondatori della colonia, a prezzi e modi di pagamento comodi, tenendo conto, per la fissazione dei prezzi e per il modo di pagamento, delle condizioni speciali di ogni parcella. Gli altri appezzamenti saranno venduti all'asta o per contratto, quando avranno raggiunto un valore maggiore, in modo che il loro prezzo indennizzi lo Stato delle perdite sofferte nella vendita dei primi.

Per l'alienazione di questi ultimi lotti saranno da preferirsi, a parità di condizioni, i proprietari dei primi.

Tutti i proprietari sono obbligati a concedersi reciprocamente il diritto di passaggio, però nel modo meno pregiudizievole per ognuno.

Il Governo distribuirà l'acqua equamente tra i vari appezzamenti.

Art. 33. Quando in una colonia agricola il Governo deliberi di fondare un villaggio, riserverà, nel luogo più adatto, la parte di terreno che sarà giudicata necessaria pel tracciamento della piazza, ai lati della quale saranno edificati i principali edifizi pubblici. Il rimanente del suolo destinato al villaggio sarà diviso in porzioni di cento metri per lato, separate da strade della larghezza di 12 metri, e ognuna di queste porzioni sarà divisa in lotti più o meno grandi, con fronte sulla via. Per la vendita di queste aree si seguirà lo stesso sistema indicato per la vendita degli appezzamenti agricoli, ma senza dare alcuna preferenza ai primi acquirenti.

Art. 34. Nelle colonie fondate dal Governo nazionale su terreni acqui-

stati da privati, e in quelle fondate da società o da privati su terreni di loro proprietà, conformemente a quanto stabilisce l'articolo 27, i coloni hanno il diritto di eleggere direttamente le proprie autorità di polizia.

Art. 35. In nessun caso il Governo potrà obbligare un proprietario legittimo a cedere o vendere parte dei propri terreni per lo stabilimento di colonie, nè isolatamente gli edifizii e le acque di pertinenza dei detti terreni.

TITOLO IV.

Della colonizzazione di terreni incolti demaniali, fatta a cura del Governo nazionale.

Art. 36. Nel proposito di favorire la formazione di colonie su terreni incolti demaniali (*baldios*) sotto l'amministrazione del Governo, il Potere esecutivo sceglierà porzioni di terra dell'estensione di 3000 ettari almeno, segnando in esse la parte che corrisponde ad ogni immigrante compreso nelle categorie 1^a e 3^a e nella suddivisione 1^a della categoria 6^a; a tale effetto il Governo terrà previamente delimitate e classificate le parcelle.

Appena la colonia avrà almeno 500 coloni stranieri, questi acquisteranno il diritto di procedere all'elezione dei propri impiegati di polizia, e saranno aiutati dal Governo (sempre che le condizioni del tesoro lo permettano) nella costruzione di strade che pongano la colonia in comunicazione con la strada principale o con la stazione ferroviaria più vicina. Queste strade secondarie dovranno avere la larghezza minima di sei metri e una pendenza non superiore al 60 per mille.

CAPITOLO III.

TITOLO UNICO.

Disposizioni generali.

Art. 37. Le disposizioni e i precetti contenuti nella presente legge dovranno essere partecipati agli immigranti, prima che lascino il loro paese di origine, dagli Agenti e Consoli del Venezuela. Di questa circostanza le predette autorità faranno cenno in un apposito registro.

Art. 38. Il Potere esecutivo emanerà un regolamento allo scopo di dare la maggiore efficacia alle disposizioni di questa legge.

Art. 39. Per dare attuazione alla presente legge verrà annualmente stanziata nel bilancio preventivo una somma che sarà destinata all'incremento e allo sviluppo dell'immigrazione e della colonizzazione nel Venezuela.

Art. 40. Sono abrogati il decreto esecutivo 7 gennaio 1893 e le leggi anteriori sulla materia.

Legge sui terreni incolti demaniali del 18 aprile 1904.

CAPITOLO I.

Art. 1. Sono terreni incolti demaniali:

a) quelli che, essendo situati entro i confini dello Stato, mancano di proprietario legittimo, ossia che non appartengono alla comunità, a corporazioni o a privati;

b) quelli che saranno rivendicati dallo Stato in conformità del diritto e delle speciali disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2. Il Potere esecutivo federale farà eseguire il catasto delle terre, e detterà, a tale effetto, le regole da seguirsi per la sua formazione, designando le Commissioni che avranno tale incarico. Il catasto sarà eseguito avuto riguardo alle divisioni territoriali della Repubblica.

Art. 3. I Presidenti e tutte le altre autorità civili dei vari Stati sono obbligati a prestare al Potere esecutivo federale quel concorso che sarà necessario per la formazione del catasto delle terre incolte demaniali, per eseguire le disposizioni e procurargli tutte le informazioni che fossero loro richieste.

Art. 4. Entro i sei mesi successivi alla promulgazione della presente legge, i capi civili dei distretti informeranno i rispettivi Presidenti degli Stati, i quali alla loro volta ne daranno comunicazione al Potere esecutivo della Confederazione, sopra i punti seguenti:

1. Se vi siano terreni incolti demaniali nel distretto.

2. In qual parte ed a quale distanza dal capoluogo del distretto essi siano situati.

3. Se si conoscano o no i limiti di questi terreni, e, nel primo caso, quali siano.

4. Se siano atti all'agricoltura o alla pastorizia o adattati per imprese minerarie, se siano irrigabili, se siano boscosi o erbosi, qual legname abbondanti nei primi e quali erbe nei secondi; nel caso che siano atti alla pastorizia, si dirà che specie di armenti si possano alimentare coi loro pascoli.

5. Se siano o no coltivati o impiegati ad uso pubblico o privato.

6. Se vi sono coltivazioni, se ne dovrà specificare la natura ed indicare i proprietari.

7. Se queste terre demaniali sono state occupate da vicinanti, se su di esse sia stata costruita dagli stessi qualche casa.

8. Se in esse vi siano fiumi, stagni o paludi, se vi sia abbondanza

di acque e, pei primi, se siano permanenti e navigabili con barche a remi, a vela, o battelli a vapore.

9. Temperatura, fertilità, condizioni geologiche ed igieniche dei terreni ed altre circostanze particolari della località, nonchè ogni altra indicazione che possa contribuire a far conoscere la destinazione più conveniente da dare ai terreni stessi.

Tutte queste circostanze saranno bene determinate da coloro che avranno l'incarico di eseguire il catasto.

Il Potere esecutivo federale provvederà l'osservanza di questa disposizione.

Art. 5. I capi civili dei distretti, per la maggiore esattezza delle loro informazioni, esigeranno tutte le notizie che stimeranno convenienti dagli Uffici del registro, dai Consigli e dalle Giunte municipali, dalle Autorità subalterne e dagli abitanti più intelligenti di ciascuna località. Queste notizie saranno date per iscritto e saranno unite all'incartamento delle informazioni, che dovrà trasmettersi ai Presidenti degli Stati.

Art. 6. Se i capi civili dei distretti avessero qualche dubbio circa alla proprietà del terreno, lo faranno constatare nella relativa pratica, esponendo i motivi giustificanti tale dubbio.

Art. 7. I Presidenti degli Stati, entro trenta giorni dalla data del ricevimento, rimetteranno al Ministero del *Fomento* una copia legalizzata delle informazioni che avranno loro trasmesse i capi civili dei distretti, conservando gli originali negli archivi; e uniranno alla copia le osservazioni che stimassero opportuno di fare a schiarimento dei punti dubbiosi, o ad illustrazione degl'intenti del Governo nazionale.

Art. 8. Appena pervenute al Ministero del *Fomento* le informazioni, il Governo nazionale dichiarerà demaniali quelle terre che risulteranno esserlo senza alcun dubbio in conformità della presente legge; e per la verifica di quelle su cui cadesse qualche dubbio, promuoverà la decisione dei tribunali competenti.

Art. 9. Il Potere esecutivo prenderà tutte le misure che ritenga necessarie per la verifica delle terre demaniali della Repubblica che si trovino in possesso illegittimo di terze persone e le rivendicherà conforme al diritto. A tale effetto è in sua facoltà di designare le persone incaricate di definire lo stato della vertenza. Questi incaricati procederanno in conformità delle istruzioni ministeriali. Prima di disporre che venga pronunciato il giudizio di rivendicazione, il funzionario incaricato tenterà una transazione sulla base di eque condizioni.

Art. 10. I denunziatori di terreni demaniali o incolti, che poi il Potere esecutivo rivendicasse a favore della Nazione in virtù di sentenza o di tran-

sazione, avranno diritto ad un titolo di proprietà per la quinta parte del terreno così ottenuto.

Art. 11. Le terre dichiarate demaniali in virtù di rivendicazione promossa dal Potere esecutivo federale, saranno incorporate al dominio e alla proprietà dello Stato nella cui giurisdizione si trovano, e cadranno di conseguenza sotto le disposizioni della presente legge.

CAPITOLO II.

Amministrazione e cessione delle terre incolte demaniali.

Art. 12. L'amministrazione delle terre vacanti, di proprietà degli Stati, conformemente alle disposizioni costituzionali vigenti, sta a carico del Potere Esecutivo Federale, determinandosi quelle che appartengono a ognuno degli Stati a seconda dei limiti che fissa o sarà per fissare la legge sulla divisione territoriale della Repubblica.

Art. 13. I terreni incolti demaniali possono affittarsi, venderli o cederli gratuitamente in conformità delle prescrizioni della presente legge.

Art. 14. Il Potere esecutivo federale, nella sua qualità di amministratore dei terreni demaniali, ha facoltà di destinarli in modo razionale ed equo:

1° allo stabilimento di colonie agricole o minerarie, secondo le esigenze dello sviluppo della ricchezza territoriale;

2° alla protezione che sia necessaria per lo stabilimento e incivilimento degli indigeni;

3° all'immigrazione. A tale effetto potranno concedersi agli immigrati terreni incolti, in conformità della legge relativa;

4° alla costruzione e allo sviluppo di ferrovie, cedendo i terreni indispensabili al loro stabilimento e alla loro conservazione. Queste concessioni non potranno eccedere i cento metri di fondo per ogni mille lineari, cioè venticinque metri per ogni lato della linea, alternati con venticinque metri di terreno la cui proprietà rimarrà al Governo nazionale;

5° all'incremento delle industrie agricole, pastorizie e minerarie e alla protezione di tutte le imprese private di riconosciuta utilità che vengano a stabilirsi per l'esercizio delle dette industrie. A tale effetto il Potere esecutivo federale può emettere titolo di affitto, vendita o cessione gratuita a favore della persona o delle persone che ne facciano richiesta, sempreché si sottomettano alle prescrizioni della presente legge.

Art. 15. Nelle aggiudicazioni di terreni incolti che, in conformità del precedente articolo, pronunziasse il Potere esecutivo federale, si osserveranno le regole seguenti:

1° i terreni per l'esercizio di miniere saranno aggiudicati secondo le norme del codice delle miniere;

2° pei terreni incolti da cedersi a imprese ferroviarie o ad altre imprese di interesse nazionale, basterà che nei rispettivi contratti se ne indichi l'estensione;

3° il beneficio accordato agli indigeni e agli immigrati sarà regolato dal Potere esecutivo federale in conformità dei paragrafi 2° e 3° dell'articolo 14 della presente legge.

Nelle aggiudicazioni o negli affitti a favore di privati, stipulati in conformità del paragrafo 5° del precedente articolo 14, si osserveranno le prescrizioni stabilite nella presente legge.

CAPITOLO III.

Dell'affitto dei terreni incolti demaniali.

Art. 16. Per ottenere l'affitto di terreni incolti, il richiedente ne farà domanda al Presidente dello Stato in cui questi sono situati, specificandone chiaramente ed esattamente l'ubicazione, i limiti, la destinazione che si prefigge di dare agli stessi, se cioè se ne servirà per l'agricoltura o per la pastorizia, se vi sono, o no, occupanti; dichiarando, inoltre, di accettare le seguenti condizioni:

1° coltivare, nei primi tre anni, a partire dalla concessione di affitto, almeno la terza parte dei terreni così ottenuti, sotto pena della revoca della concessione (a danno del richiedente) per quella parte dei terreni non ancora messi a coltura nella detta proporzione;

2° stabilirsi nei terreni avuti in affitto, occupandoli al più tardi un anno dopo la data della concessione (se il terreno è destinato all'agricoltura o alla pastorizia), sotto pena di revoca della concessione; e

3° pagare a contanti le spese di misurazione e quelle causate dalla formazione dell'incartamento.

Art. 17. I Segretari dei Presidenti degli Stati prenderanno nota (in calce alla domanda) del giorno ed ora della presentazione di questa, e il Presidente dello Stato delibererà in proposito entro il 3° giorno, decretando: la misura delle terre di cui si richiede l'affitto, la pubblicazione del memoriale presentato in un periodico dello Stato, o in mancanza, in un periodico di uno Stato vicino; l'affissione di tre manifesti nei luoghi più frequentati della parrocchia nella cui giurisdizione si trovano le terre da affittarsi; la partecipazione al Consiglio municipale del distretto in cui le stesse terre si trovano, affinché

questo informi se appartengano, o no, a qualche comunità, e la notificazione agli occupanti, se vi sono.

Art. 18. L'agrimensore nominato per la misurazione delle terre chieste in affitto presterà giuramento di compiere scrupolosamente i suoi doveri, e procederà alla rilevazione del piano topografico dei terreni, facendo constare non solo la situazione, l'estensione e i limiti dell'appezzamento, ma anche la sua conformazione, il clima, l'altitudine, la qualità, se sia o no irrigabile, le sue condizioni geologiche ed igieniche e tutte quelle circostanze che valgano a rendere più completo il giudizio sul valore e sull'attitudine speciale dei terreni.

Nella misurazione si userà la lega venezuelana, ritenuto che questa equivale a cinque chilometri quadrati, ovvero a 2500 ettari.

Art. 19. I manifesti, di cui all'articolo 17, saranno inviati al capo civile della parrocchia per essere affissi, uno nel suo ufficio e gli altri due in luogo pubblico, ed egli li restituirà dopo 20 giorni, muniti della dichiarazione della avvenuta pubblicazione durante i 20 giorni precedenti.

Art. 20. Alla domanda dovranno pure unirsi: le informazioni che darà il Consiglio municipale nei 10 giorni seguenti, un esemplare del periodico in cui fu pubblicata la domanda di affitto, nonché il manifesto restituito dal capo civile della parrocchia.

Art. 21. Se si verificassero opposizioni circa il dominio e la proprietà delle terre chieste in affitto, l'opponente presenterà al Presidente dello Stato il titolo su cui fonda i suoi diritti, e se il detto funzionario non riconoscesse la validità di questo titolo, ne farà analoga dichiarazione, disponendo che la domanda di affitto segua il suo corso regolare. In caso contrario, si sospenderà di dar corso alla domanda, in attesa della definizione della vertenza davanti ai Tribunali di giustizia. L'interessato dovrà produrre copia autentica della sentenza, perchè questa abbia effetto.

Se l'opposizione vertesse unicamente sopra i limiti, si praticherà la delimitazione del terreno in conformità del Codice di procedura civile, e la risoluzione finale sui detti limiti avrà il suo effetto. All'uopo l'interessato presenterà copia della sentenza che li determina.

Art. 22. La classificazione dei terreni in terreno per l'agricoltura o per la pastorizia, verrà effettuata da due periti nominati uno dal Presidente dello Stato e l'altro dall'interessato. In caso di discordia, i due periti nomineranno un terzo. I periti presteranno giuramento.

Art. 23. Non si potranno chiedere più di 100 ettari di terre demaniali per l'agricoltura, e di una lega quadrata per la pastorizia; però il Potere esecutivo federale, in vista dell'oggetto a cui verranno destinati e di ogni altra circostanza che, a suo parere, fosse da accogliersi, potrà concedere una estensione di terreni maggiore di quella fissata nel presente articolo.

Art. 24. Il Presidente dello Stato, vista la domanda, delibererà circa la convenienza dell'affitto proposto, e trasmetterà la pratica al *Ministro del Fomento*, il quale, ove non abbia obiezioni o osservazioni da fare, emanerà la sua decisione, dopo di che il Presidente dello Stato avrà facoltà di stipulare il contratto d'affitto.

Questo contratto sarà fatto in doppio originale.

Se il proponente non si presenti, entro i 30 giorni dalla notizia, per la stipulazione del contratto, la sua domanda di affitto rimarrà senz'altro nulla e insussistente.

Il Presidente dello Stato rinvierà la pratica al *Ministro del Fomento*, insieme con un esemplare del contratto stipulato.

Art. 25. Il prezzo dell'affitto sarà pagato ad annualità anticipate, a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno e qualunque sia la data del contratto relativo, nella misura seguente: 4 *bolivares* per ogni ettaro di terreno da lavoro e 120 *bolivares* per ogni lega quadrata di terreno atto solo all'allevamento del bestiame. Il pagamento avrà luogo nelle forme da determinarsi dal regolamento.

Il contratto avrà la durata di 5 anni, dopo i quali il conduttore può optare per la sua rinnovazione o per l'acquisto dei terreni. Se il conduttore non avrà manifestato la sua volontà in proposito durante l'ultimo trimestre dell'affitto, questo si considererà prolungato per un altro quinquennio.

Art. 26. All'affitto dei terreni incolti sono applicabili le disposizioni contenute nella sezione 2ª, § 3, del Codice civile, in quanto non siano in opposizione a quelle speciali contenute nella presente legge.

Art. 27. Saranno preferiti, per ottenere in affitto terre demaniali:

1° coloro i quali, alla pubblicazione della presente legge, avessero fondato sulle stesse, con o senza titolo legittimo, uno stabilimento d'agricoltura o di pastorizia, o abbiano sostenuto spese di misurazione per avere in precedenza denunciata la loro qualità di terre incolte, sempre osservando tutte le prescrizioni della presente legge;

2° coloro che, senza averne il possesso, si fossero presentati reclamando e proponendosi pei primi.

CAPITOLO IV

Della vendita dei terreni incolti.

Art. 28. All'infuori dei casi speciali contemplati nella presente legge, la proprietà di terreni incolti potrà solo aversi in seguito ad acquisto. Spetta al Potere esecutivo federale di concedere, per mezzo del *Ministero di agricoltura*

tura, i rispettivi titoli di aggiudicazione, previe le formalità stabilite nella presente legge.

Il richiedente dovrà anzitutto provare di essere l'affittuario delle terre di cui chiede l'acquisto, e di avere inoltre adempiuto alle condizioni stabilite nel capitolo III di questa legge.

Art. 29. Per ottenere la proprietà di terreni incolti, il richiedente dovrà inviare domanda al Ministero del *Fomento*, accompagnandola colle prove volute dal precedente articolo, e dichiarando di accettare le seguenti condizioni essenziali:

1° che la Nazione non rimanga soggetta a rispondere civilmente, in caso di evizione, nè obbligata a mettere in possesso il compratore nei confini determinati;

2° che si obblighi a pagare nella Tesoreria nazionale, previo ordine del Ministro del *Fomento*, il prezzo d'acquisto.

Art. 30. Appena ricevuta la domanda, il Ministro del *Fomento* ordinerà che venga unita alla pratica dell'affittanza relativa, e accorderà la perizia per la valutazione dei terreni richiesti, per mezzo del Presidente dello Stato in cui i terreni stessi si trovano.

Art. 31. I periti saranno nominati in conformità del capitolo III. Essi dovranno tener conto, nella stima, se i terreni siano adatti all'agricoltura, o alla pastorizia, o se ne sia possibile o no l'irrigazione; indicandone, inoltre, la situazione e tutte quelle circostanze atte a meglio determinarne il prezzo reale.

Art. 32. L'ettaro di terreni da lavoro sarà valutato da quaranta a ottanta *bolivares*, e la lega quadrata di terreni atti alla pastorizia da due mila a quattro mila *bolivares*.

Art. 33. Effettuata la stima, il Presidente dello Stato rimetterà la pratica al Ministro del *Fomento*, il quale dovrà esaminarla, e, se non avrà delle modificazioni da proporre, decreterà l'emissione del titolo, previo il pagamento del prezzo d'acquisto, da eseguirsi in conformità dell'articolo 29.

Art. 34. Effettuato il pagamento del prezzo di acquisto alla Tesoreria nazionale, in conformità dell'ordine che darà a tale effetto il Ministro del *Fomento*, questi concederà il titolo di proprietà nella forma seguente:

« Essendo state osservate le formalità prescritte dalla vigente legge sulle
« terre demaniali e incolte, il Governo Nazionale ha dichiarato in data
« l'aggiudicazione a favore del cittadino di n. . . . ettari, o di
« n. . . . leghe quadrate (a seconda che i terreni sono da lavoro o per l'allevamento del bestiame) di terreni situati nel distretto dello
« Stato, i cui limiti sono: L'aggiudicazione venne fatta
« al prezzo di *bolivares*, versati dall'acquirente alla Tesoreria na-

« zionale ; ed avendo il Governo nazionale disposto che si conceda il titolo
 « di proprietà dei detti terreni, il Ministro del *Fomento*, qui sottoscritto, di-
 « chiara a nome degli Stati Uniti del Venezuela che, in virtù della vendita
 « effettuata, il dominio e la proprietà della detta terra sono trasferiti in fa-
 « vore del compratore sig. , dei suoi eredi e aventi causa, con le
 « dichiarazioni contenute nell'articolo 29 di questa legge, la quale, nella let-
 « tera e nello spirito, autorizza la presente aggiudicazione e i cui termini
 « devono considerarsi come espressamente inclusi in questo contratto, di cui
 « formano parte integrante ».

Il titolo di proprietà, perchè abbia tutti gli effetti legali, dovrà essere registrato, a cura dell'interessato, presso il competente ufficio del registro.

CAPITOLO V.

Dell'aggiudicazione gratuita dei terreni incolti.

Art. 35. Colui che tenga occupati dei terreni incolti demaniali ed abbia coltivato almeno due ettari di detti terreni e costruito la sua abitazione, ha il diritto di ottenere la proprietà di cinque ettari di terreno e il titolo relativo.

Art. 36. Per ottenere il beneficio che accorda l'articolo precedente, l'occupante si rivolgerà al Presidente dello Stato nella cui giurisdizione si trovano le terre occupate, fornendo la prova che egli si trova nel caso previsto dal detto articolo. Il funzionario predetto istruirà la pratica conformemente al disposto del capitolo 3° della presente legge.

La prova di cui si parla nel precedente articolo, dovrà essere basata su documento pubblico o su testimonianza di almeno tre testimoni, che faranno la loro dichiarazione davanti al giudice di prima istanza in materia civile della giurisdizione rispettiva.

Art. 37. Non si possono fare concessioni di terreni confinanti tra loro: fra una concessione e l'altra deve esservi per lo meno uno spazio di 20 ettari.

Art. 38. L'agrimensore incaricato delle misurazioni non potrà pretendere, in caso di aggiudicazione gratuita, più di otto *bolteares* per ogni ettaro, oltre le spese di trasferta e di mantenimento.

Art. 39. Completata l'istruzione della pratica, conformemente al capitolo III della presente legge, il Presidente dello Stato la rimetterà al Ministro del *Fomento*, il quale, ove non abbia osservazioni da fare, ordinerà al detto funzionario di concedere il titolo di aggiudicazione gratuita.

Art. 40. Agli effetti della registrazione, il valore dell'aggiudicazione viene considerato di 400 *bolteares*.

Art. 41. Le terre, la cui proprietà si acquisti per effetto delle disposizioni

contenute nel presente capitolo, sono libere da qualsiasi esecuzione e, conseguentemente da sequestro e vendita all'incanto, per tutto il tempo che rimarranno proprietà dell'acquirente. Questa circostanza deve essere espressa nell'atto di aggiudicazione.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 42. Nella vendita o aggiudicazione di terreni demaniali situati sulle rive del mare o di laghi e fiumi navigabili, ogni appezzamento dovrà avere un'estensione dieci volte più grande verso l'interno di quella da misurarsi verso la riva.

Art. 43. Non potranno farsi concessioni di sorta ad una distanza minore di cinque chilometri per lato dal margine delle saline; nè minore di cinquecento metri dalla spiaggia del mare, di duecento dalle rive dei laghi e dei fiumi navigabili di 1^a e 2^a categoria, e di venticinque metri dalla sponda dei fiumi navigabili di categoria inferiore.

Art. 44. La proprietà delle terre vacanti acquistate prima della pubblicazione della presente legge rimarrà ferma e ratificata, e non potrà essere oggetto di reclami da parte degli Stati o della Nazione.

Art. 45. Ai denunziatori di terre vacanti, le cui pratiche fossero pendenti, alla pubblicazione della presente legge, presso il Ministero del *Fomento*, sarà concesso il termine di sei mesi perchè possano compierle, ottenendo il titolo che loro spetta.

Art. 46. Agli occupanti di terreni, pei quali vi sia proposta di affitto, si concederà un termine di novanta giorni, dopo la notificazione, perchè dichiarino se intendono o no di valersi della preferenza di cui all'articolo 27 della legge. Trascorso questo termine senza che abbiano fatto alcuna dichiarazione o presentato domanda alcuna, la pratica seguirà il suo corso secondo la legge.

Art. 47. Dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di terreni incolti demaniali, il titolo relativo rimane nullo e di nessun valore.

Art. 48. I contratti d'affitto si stenderanno su carta da bollo corrispondente all'ammontare della rendita; quelli di vendita su carta di seconda classe, annullandosi venti *bolivares* di marche da bollo; quelli di aggiudicazione gratuita su carta di infima classe, annullandosi tante marche come nel caso di vendita.

Art. 49. Le vendite o gli affitti di terreni vacanti, per i quali non vengano osservate le disposizioni della presente legge e del regolamento da ap-

provarsi dal Potere esecutivo, potranno essere dichiarati nulli, rimanendo a beneficio dello Stato le migliorie e le somme pagate.

Art. 50. Tutti gli atti di rivendicazione di terre demaniali incolte saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e comunicati ai principali uffici del registro della giurisdizione in cui sono situate le terre stesse, e ciò per le opportune annotazioni nei protocolli.

Art. 51. Le attribuzioni che questa legge conferisce ai Presidenti degli Stati spettano nel distretto federale e nei territori ai Governatori rispettivi.

Art. 52. Il Potere esecutivo federale è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 53. È abrogato il decreto esecutivo 20 luglio 1900 sui terreni demaniali.

Lourenço Marques (Colonia portoghese dell'Africa Orientale).

Indichiamo qui appresso le disposizioni vigenti nel distretto di Lourenço Marques per regolare l'entrata e l'uscita per via di mare dei passeggeri. Dette disposizioni, contenute nel decreto n. 383 del Governo generale della colonia di Mozambico, in data 17 giugno 1902, hanno carattere transitorio e furono stabilite in vista della possibilità che si riversassero in Lourenço Marques molti di quegli stranieri che, diretti alle colonie dell'Africa del Sud, non avessero potuto entrarvi a causa delle misure restrittive in esse vigenti.

Decreto del Governatore della Colonia di Mozambico, in data 17 giugno 1902, n. 383, che regola l'entrata e l'uscita dei passeggeri, per via di mare dal distretto di Lourenço Marques.

Art. 1. — I viaggiatori provenienti dall'estero che intendessero sbarcare in Lourenço Marques, debbono ottenere un permesso di sbarco che si concede dopo osservate le seguenti formalità:

a) Deposito di una somma non inferiore a reis 120,000 o a 20 lire sterline;

b) Obbligo, contratto per iscritto, di presentarsi giornalmente nei primi otto giorni da quello dello sbarco, al Consiglio di amministrazione sotto pena dell'espulsione, senza diritto a reclamo, salvo casi di forza maggiore debitamente comprovati;

c) Obbligo di partire da Lourenço Marques col primo piroscalo, qualora, entro i primi otto giorni dall'arrivo, non provino di aver trovato occupazione, o di disporre di mezzi sufficienti pel loro sostentamento, o che non sia loro impedita, per qualsiasi motivo, l'entrata in una delle colonie straniere dove intendono recarsi.

Il deposito di cui al presente articolo dovrà essere effettuato nelle mani del capitano di porto, o dell'autorità di polizia dallo stesso delegata, che lo trasmetterà all'amministratore del Municipio.

Gli obblighi sopra esposti risulteranno da dichiarazioni scritte, e di esse si dovrà far menzione a tergo della ricevuta del deposito.

Art. 2. — Gli obblighi di cui all'articolo 1 cesseranno e sarà restituito il deposito, non appena l'immigrante avrà provato all'amministrazione municipale, sia per mezzo del proprio console, sia in qualunque altro modo, di trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera c dell'articolo precedente.

Art. 3. — Le spese di viaggio dell'individuo che dovesse ripartire per non aver potuto produrre le prove di cui alla lettera c dell'articolo 1, saranno pagate col deposito dallo stesso effettuato. Qualora, dopo pagate queste spese, risultasse un avanzo, questo sarà restituito al depositante.

Art. 4. — Il delegato della capitaneria di porto, incaricato del servizio fiscale e di polizia a bordo delle navi, farà, alle navi in arrivo, assieme alla visita doganale, anche quella di polizia, e, compiute le formalità sanitarie, si farà consegnare dal capitano della nave una nota dei passeggeri trasportati a Lourenço Marques e una dichiarazione che nessun altro passeggero sbarca in questo porto.

La stessa autorità informerà i passeggeri compresi nella suddetta lista delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente ordinanza, e, se qualcuno di essi non vi si attenesse, ne proibirà lo sbarco.

La capitaneria del porto farà verificare, in occasione della partenza di ogni nave, se, oltre le persone che ottennero regolare permesso di entrata, altre ne siano sbarcate clandestinamente e, quando ciò sia avvenuto, ne darà immediatamente notizia all'amministrazione municipale.

La stessa autorità, quando abbia fondato motivo di ritenere che le dichiarazioni del capitano siano false, ordinerà a bordo della nave le ricerche e verifiche del caso, redigendo, in caso di accertata contravvenzione o frode, processo verbale, da rimettersi alla segreteria di Governo del distretto per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 5. — La dogana non potrà rilasciare i bagagli dei passeggeri in arrivo, se non dietro presentazione della ricevuta del deposito di cui al precedente articolo 1, o della licenza speciale rilasciata a coloro che non saranno ritenuti soggetti alle disposizioni dell'articolo stesso.

Art. 6. — Le persone residenti nella città di Lourenço Marques, che diano alloggio nella propria casa a individui provenienti dall'estero, dovranno darne notizia all'amministrazione municipale entro 24 ore, sotto pena di una multa di 20,000 reis e della detenzione fino a 30 giorni, in caso di mancata denuncia.

Art. 7. — L'amministrazione municipale di Lourenço Marques provvederà all'espulsione di quegli individui che fossero sbarcati in contravvenzione alla presente ordinanza, qualora essi non vi si sottomettano prontamente.

Art. 8. — Non sono considerati viaggiatori sbarcati, agli effetti dell'articolo 1, i passeggeri delle navi ancorate nel porto e che debbono continuare il viaggio con le stesse navi.

Art. 9. — La libera uscita dal distretto per l'estero può essere impedita ad un viaggiatore quando la capitaneria del porto abbia ragione di credere, in base a documento autentico o a richiesta, che egli sia:

- a) Evaso dal carcere, disertore o renitente di leva;
- b) Sottoposto a processo o indiziato per qualche delitto;
- c) Implicato in uno dei delitti indicati nell'articolo 1023 della riforma giudiziaria;
- d) Quando esista domanda, avanzata dal governo della nazione a cui appartiene il viaggiatore, per il suo arresto in conformità delle convenzioni vigenti.

In tal caso il viaggiatore sarà trattenuto in istato di arresto in attesa delle disposizioni dell'autorità competente, e ne sarà dato avviso al Governo generale.

Art. 10. — Coloro che contravvenissero alle disposizioni contenute nella presente ordinanza o contribuissero a render possibile la inosservanza delle stesse, saranno denunciati al potere giudiziario e sarà proceduto contro di essi a termini di legge.

Art. 11. — Sono esenti dalla osservanza di queste disposizioni: i militari in servizio attivo od in congedo, i funzionari pubblici che venissero a prender possesso dei loro uffici o che transitassero per il disimpegno di una missione loro affidata, o fossero in licenza, le persone del corpo diplomatico e consolare e i loro dipendenti, nonchè tutti coloro che per la loro posizione sociale siano giudicati dalla polizia tali da non costituire per la Provincia un elemento perturbatore o imbarazzante.

NOTIZIE STATISTICHE

sulla popolazione dell'Australia e della Nuova Zelanda (1)

Nel 1901, data dell'ultimo censimento generale, la popolazione dell'Australasia (2) risultava divisa nei diversi Stati come segue:

S T A T I	M A S C H I	F E M M I N E	T O T A L E
Nuova Galles del Sud	710,005	644,841	1,354,846
Vittoria	603,720	597,350	1,201,070
Queensland	277,003	221,126	498,129
Australia del Sud	184,422	178,182	362,604
Australia Occidentale	112,875	71,249	184,124
Tasmania	89,624	82,851	172,475
Confederazione . . .	1,977,649	1,795,599	3,773,248
Nuova Zelanda	405,992	366,727	772,719
Australasia . . .	2,383,641	2,162,326	4,545,967

Se al numero della popolazione complessiva dell'Australasia nel 1901 si aggiunge la cifra di 148,000 indigeni australiani che si trovano in uno stato semi-civile e quella di 43,000 Maori della Nuova Zelanda, la popolazione totale dell'Australasia in quell'anno ascende a circa 4,737,000.

La popolazione di ciascun Stato (esclusi gli aborigeni e i nativi nomadi

(1) Queste notizie statistiche sono tratte in parte da una relazione del signor Giuseppe Garibaldi di Ricciotti, circa la questione d'una possibile emigrazione agricola in Australia, e furono completate, per cura del Commissariato, con dati ricavati dalla pubblicazione di T. A. Coghlan. " *A statistical account of Australia and New Zealand, 1903-4* „ *Eleventh Issue*, Sydney 1904, pag. 148-154 e 165-170.

(2) Per Australasia in queste *Notizie statistiche* s'intende l'Australasia britannica, cioè l'Australia e la Nuova Zelanda.

di razza mista) all'epoca degli ultimi cinque censimenti e al 31 dicembre del 1903 è indicata dalle cifre seguenti:

STATI	1861	1871	1881	1891	1901	31 Dicembre 1903
Nuova Galles del Sud	350,860	503,981	751,468	1,132,234	1,354,846	1,427,342
Vittoria	540,322	731,528	862,346	1,140,405	1,201,070	1,208,854
Queensland	30,059	120,104	213,525	393,718	498,129	515,530
Australia del Sud .	126,830	185,625	279,865	320,431	362,604	368,823
Australia Occiden- tale	15,691	25,353	29,708	49,782	184,124	226,954
Tasmania	90,211	101,785	115,705	146,667	172,475	179,487
Confederazione.	1,153,973	1,668,377	2,252,617	3,183,237	3,773,248	3,926,990
Nuova Zelanda . .	99,021	256,393	489,933	626,658	772,719	832,505
Australasia.	1,252,994	1,924,770	2,742,550	3,809,895	4,545,967	4,759,495

L'aumento della popolazione dell'Australasia britannica, dalla data del primo nucleo coloniale che vi si stabilì, sino al 1901, risulta dal seguente prospetto:

ANNO	CONFEDERAZIONE		NUOVA ZELANDA		AUSTRALASIA	
	Popolazione	Per- centuale d'aumento per anno	Popolazione	Per- centuale d'aumento per anno	Popolazione	Per centuale d'aumento per anno
1788.	1,030	"	"	"	1,030	"
1801.	6,508	15. 25	"	"	6,508	15. 25
1811.	11,525	5. 88	"	"	11,525	5. 88
1821.	35,610	11. 94	"	"	35,610	11. 94
1831.	79,306	8. 34	"	"	79,306	8. 34
1841.	206,095	10. 02	5,000	"	211,095	10. 28
1851.	403,889	6. 96	26,707	18. 24	430,596	7. 39
1861.	1,153,973	11. 07	99,021	14. 00	1,252,994	11. 27
1871.	1,668,377	3. 75	256,393	9. 98	1,924,770	4. 39
1881.	2,252,617	3. 05	489,933	6. 69	2,742,550	3. 60
1891.	3,183,237	3. 52	626,658	2. 49	3,809,895	3. 34
1901.	3,773,248	1. 71	772,719	2. 12	4,545,967	1. 78

Il forte aumento che si nota prima del 1831 è dovuto al piccolo numero di persone sopra cui l'aumento è calcolato; mentre durante il periodo 1831-41 è dovuto all'aiuto dato dagli Stati australasiani all'immigrazione. Per il periodo 1851-1861 è dovuto principalmente alla scoperta delle miniere d'oro.

Le percentuali d'aumento della popolazione dall'anno 1861 in poi sono in diminuzione regolare per periodi decennali, e nell'ultimo di questi (1891-901) l'aumento annuo non è che di 1,78 per cento, ossia non eccede che di pochissimo l'eccedenza delle nascite sulle morti.

Prima del 1860 l'aumento della popolazione nell'Australasia è dovuto soprattutto all'immigrazione, e fino a pochi anni fa gli Stati del Queensland e dell'Australia Occidentale continuarono ad aumentare di popolazione più per effetto dell'immigrazione che per eccedenza delle nascite sulle morti. Se si considera però l'intero periodo di 42 anni che corre dal 1862 al 1903, i due elementi d'aumento della popolazione nell'Australasia risultano dalle cifre seguenti:

immigranti in eccedenza rispetto alle partenze: 782,809;
nascite in eccedenza rispetto alle morti: 1,986,999.

Il seguente prospetto dimostra l'aumento totale verificatosi in ciascuno Stato durante i 42 anni che corrono dal periodo 1862-1903 sia per l'aumento naturale derivante dall'eccedenza delle nascite sulle morti, sia per l'eccedenza dell'immigrazione sull'emigrazione.

S T A T O	ECCEDEZZA		Aumento totale
	delle nascite rispetto alle morti	dell'immigrazione sull'emigrazione	
Nuova Galles del Sud	733,967	339,684	1,073,651
Vittoria	660,401	6,924	667,325
Queensland.	231,042	255,258	486,300
Australia del Sud	229,000	12,993	241,993
Australia Occidentale	40,708	170,555	211,263
Tasmania	91,881	(1) 2,605	89,276
Confederazione	1,986,999	782,809	2,769,808
Nuova Zelanda	438,800	294,684	733,484
Australasia	2,425,779	1,077,493	3,503,292

(1) Eccedenza dell'emigrazione sull'immigrazione.

Queste cifre hanno importanza per mostrare non solo il movimento della popolazione, ma anche l'azione che sull'immigrazione esercitarono influenze locali, come per es.: le leggi relative all'acquisto della terra, la fertilità del suolo, la stabilità dell'impiego e la politica di aiuto all'immigrazione dei vari Stati australiani.

Alla fine dell'anno 1903, la popolazione dell'Australasia, includendovi gli aborigeni, aveva una densità di 1,61 individui per miglio quadrato, densità molto inferiore a quella d'ogni altro paese civile. Escludendo dalla popolazione totale gli aborigeni ed i Maori, la proporzione si riduce ad abitanti 1,55 per miglio quadrato.

L'aumento della densità della popolazione per miglio quadrato in ciascuno Stato dell'Australasia è indicato dal 1861 in poi, per periodi decennali e al 31 dicembre 1903, dalle seguenti cifre:

STATI	1861	1871	1881	1891	1901	31 Dicembre 1903
Nuova Galles del Sud	1. 13	1. 62	2. 42	3. 65	4. 36	4. 61
Victoria	6. 15	8. 32	9. 81	12. 98	13. 66	13. 76
Queensland	0. 04	0. 18	0. 32	0. 59	0. 75	0. 78
Australia del Sud .	0. 14	0. 20	0. 31	0. 35	0. 40	0. 41
Australia Occiden- tale	0. 02	0. 03	0. 03	0. 05	0. 19	0. 23
Tasmania	3. 44	3. 88	4. 41	5. 59	6. 57	6. 85
Confederazione.	0. 39	0. 56	0. 76	1. 07	1. 27	1. 32
Nuova Zelanda . .	0. 95	2. 45	4. 69	6. 00	7. 39	7. 97
Australasia.	0. 41	0. 63	0. 89	1. 24	1. 48	1. 55

Per quanto riguarda i paesi d'origine della popolazione australasiana, la massima parte di essa — più del 95 per 100 — è, secondo i risultati del censimento del 1901, d'origine britannica. La popolazione dell'Australasia è più omogenea di quella di quasi tutti gli altri paesi di recente popolamento.

La seguente tavola dimostra la classificazione per paesi di nascita della popolazione censita, esclusa la popolazione aborigena.

PAESI D'ORIGINE	Nuova Galles del Sud	Vittoria	Queensland	Australia del Sud	Australia Occidentale	Tasmania	Nuova Zelanda
Nati nello Stato o in uno degli altri Stati dell'Australasia bri- tannica	1,089,743	949,846	323,482	290,151	129,656	149,131	543,159
Regno Unito della Gran Bret- tagna	220,401	214,371	126,159	56,862	41,551	19,815	205,111
India e Ceylan	2,957	1,939	1,476	710	842	382	1,286
Canada	1,063	995	404	190	267	87	1,439
Altri possedimenti britannici . .	1,933	1,617	857	439	871	168	1,497
Totale Impero britannico . . .	1,316,097	1,168,768	452,378	348,352	173,187	169,583	752,492
Germania	8,716	7,608	13,166	6,664	1,527	773	4,217
Francia e possedimenti francesi .	2,129	955	370	225	280	56	610
Russia	1,262	954	454	251	400	37	484
Austria	667	404	240	162	418	23	1,874
Svizzera	454	903	441	104	118	19	333
Danimarca e possedimenti danesi	1,368	1,022	3,161	262	320	155	2,120
Svezia e Norvegia	3,190	2,207	2,142	931	1,174	219	2,287
Italia	1,577	1,526	847	327	1,354	50	428
Altri paesi e possedimenti europei	1,910	1,315	682	470	939	129	870
Stati Uniti	3,130	2,135	1,315	523	1,035	234	1,671
China	9,993	6,230	8,472	3,253	1,475	484	2,902
Altri paesi stranieri	948	323	11,964	335	1,238	44	246
Totale paesi stranieri . . .	35,344	25,582	43,254	13,507	10,378	2,223	18,582
Nati in mare	1,967	1,564	634	539	317	182	1,203
D'origine non specificata	1,438	5,156	330	206	242	437	442
Nativi di razza mista	*	*	1,533	*	*	*	*
TOTALE	1,354,846	1,201,070	498,129	362,604	184,124	172,475	772,719

Da queste cifre risultano le seguenti percentuali della popolazione nata negli Stati dell'Australasia o in quei paesi di Europa che dettero un maggior contingente all'emigrazione per gli Stati stessi:

STATI	PERCENTUALE DEGLI ABITANTI NATIVI				
	dell'Australasia	del Regno Unito della Gran Bretagna	della Germania	dei Paesi Scandinavi	dell'Italia
Nuova Galles del Sud .	80.52	16.28	0.64	0.33	0.12
Vittoria	79.42	17.92	0.64	0.27	0.13
Queensland	65.20	25.42	2.65	1.07	0.17
Australia del Sud . . .	80.06	15.69	1.84	0.26	0.09
Australia Occidentale .	70.51	22.60	0.83	0.81	0.74
Tasmania	86.71	11.52	0.45	0.22	0.03
Nuova Zelanda	70.33	26.56	0.55	0.64	0.06

In Tasmania si riscontra la proporzione più elevata di abitanti nativi dello Stato o di altri Stati dell'Australasia, mentre nel Queensland, in forza soprattutto della politica d'aiuto all'immigrazione, più d'un terzo (34.80 %) della popolazione è nativo di paesi non australasiani. In questo Stato durante gli ultimi 22 anni l'aumento della popolazione dovuto all'immigrazione fu di 117,139 individui.

NOTIZIE VARIE

1. — L'immigrazione italiana in Tunisia.

(Da un rapporto dell'Ufficio di patronato degli emigranti italiani di Tunisi; marzo 1905).

Fu già osservato che il movimento migratorio dall'Italia verso la Tunisia, descrive nel corso dell'anno una parabola, con progressione ascendente dal mese di aprile al mese di settembre, per poi discendere rapidamente dal settembre al marzo.

Gli elementi costitutivi della nostra immigrazione in Tunisia, si mantengono identici come nel passato. La Sardegna manda terrazzieri e minatori; dalla Sicilia giungono contadini, braccianti, muratori, gente di mare, esercenti piccole industrie, sarti, barbieri ed anche qualche accattone e mendicante.

L'emigrazione siciliana, si differenzia dalla sarda sopra tutto per essere emigrazione di intere famiglie e non d'individui, e che pertanto, solo in piccola parte, può considerarsi temporanea. Dalla Toscana, specie dalle provincie di Lucca, Livorno, Pisa giungono, sempre più numerose, donne e ragazze, le quali hanno quasi, il monopolio dei mestieri di cuoca, balia, domestica, bambinaia, ecc. Ricercate non solo dalle famiglie della colonia italiana, ma anche dalla borghesia delle altre colonie straniere, e perfino anche dalla indigena, non è raro che esse siano attese, all'arrivo dei piroscafi, da chi ne ha bisogno. La loro condizione è andata sensibilmente migliorando: il saggio dei salari raggiunge ora i 45 o 50 franchi al mese per le balie; 25 o 30 franchi al mese per le bambinaie e le cameriere. Pur venendo in aiuto alle famiglie, spedendo loro in Italia parte delle economie, esse giungono a costituirsi un peculio con il quale, non appena esso abbia raggiunto una qualche importanza, ritornano in patria, o prendono marito nella Reggenza.

Uno degli inconvenienti dell'emigrazione siciliana e sarda in Tunisia, è costituito dal frequente arrivo di donne sole o accompagnate da numerosa prole in tenera età, le quali, soltanto in base ad una vaga notizia che il marito, o un fratello o un congiunto si trovi in un dato momento in Tunisia, si determinano con molta leggerezza a raggiungerlo od a farne ricerca, spinte a ciò anche dalla brevità e dal poco costo della traversata.

A siffatta categoria di persone deve essere sconsigliato il viaggio, ogni volta che non possono provare di disporre di mezzi sufficienti o di avere in Tunisi chi li attenda e sia in grado di provvedere ai loro bisogni. Perocchè, esse, dopo qualche giorno di ricerca infruttuosa, consumate le poche risorse di cui dispongono, inadatte a qualunque lavoro, cadono nella miseria, dando triste spettacolo di sè.

Così pure deve essere sconsigliata la partenza per la Tunisia di vecchi, invalidi, ciechi, storpi, persone affette da malattie e di quanti vivono d'accattonaggio. Se l'entrata in Tunisia di siffatti elementi non è vietata da nessuna legge restrittiva dell'immigrazione, non è men vero che essi sono malvisti dalle classi dirigenti della reggenza.

Scarsa è tuttora la domanda di mano d'opera e, fatta eccezione per la città di Tunisi, ove da qualche tempo, in seguito al costante aumento della popolazione, l'arte edilizia ha ricevuto nuovo impulso, in tutto il resto della Reggenza vi è grande ristagno nei lavori. Anche il dissodamento agricolo di vaste estensioni, intrapreso da capitalisti e coloni francesi, sembra entrato in un periodo di sosta.

Tale stato di cose, tuttavia, potrebbe cambiare in avvenire. Non appena sia terminato il tronco ferroviario Tunisi-Kef, e quello di Susa-Ain-Moulares, ambedue ora in costruzione, potrà essere iniziato lo sfruttamento d'importanti giacimenti di fosfati e di altre miniere, che reclamerà l'impiego di braccia. Così pure saranno forse ripresi i lavori del porto e dell'arsenale di Biserta che hanno in passato fornito occupazione a molti nostri operai. Ma fino a che queste previsioni non si avverino, rimane assai limitata la probabilità di trovar lavoro per chi si rechi adesso in Tunisia.

2. — Le condizioni del lavoro in Rio de Janeiro in riguardo alla nostra emigrazione.

(Da un rapporto del R. Vice Console in Rio de Janeiro, signor **Ferdinando Mazzini**: Aprile 1905).

Le opere pubbliche in corso di esecuzione in questa città, per quanto grandiose, hanno scarsa importanza in relazione all'emigrazione di nostri connazionali. Per alcune di esse, il lavoro è compiuto per la massima parte con mezzi meccanici. Così, per il canale di Mague, l'escavazione si fa con un apparecchio a vapore recentemente introdotto; e per i lavori di costruzione del nuovo porto, il dragaggio si eseguisce per mezzo di potenti draghe e battelli a vapore e la costruzione delle banchine vien fatta con due cassoni ad aria compressa. Per lavori, poi, di demolizione, sgombro di macerie e sterro, è richiesta solo mano d'opera comune, per cui vi si possono occupare gli operai locali, anche i meno abili, specialmente nelle demolizioni, rese necessarie dall'allargamento di varie strade, nello sgombero dei materiali nella " Avenida Central „, nei lavori di interrimento dell' " Avenida Beira Mar „ e in quelli del porto, quando la linea delle banchine sarà compiuta. Inoltre, per quanto i lavori da eseguirsi esigano, per la loro attuazione, tempo non breve, pure l'occupazione che i nostri connazionali vi potrebbero trovare è di carattere temporaneo.

All'aumento, verificatosi nella richiesta di mano d'opera, ha corrisposto un aumento nell'offerta di braccia, venute dalla campagna e dalle città circonvicine, movimento cui hanno partecipato molti nostri connazionali, residenti nello Stato di Rio de Janeiro ed in quelli di San Paulo, Minas Geraes e Espirito Santo. Si sente tuttavia ancora il bisogno di abili muratori, stuccatori, pittori, marmoristi, falegnami, fabbri, ecc., il cui numero è scarso in confronto dello sviluppo preso in questi ultimi tempi dall'industria edilizia. Ma questa richiesta ha essa pure carattere temporaneo e riguarda una categoria ristretta di operai che ordinariamente trova anche in patria proficua occupazione.

La maggior parte della popolazione italiana di Rio de Janeiro esercita piccoli mestieri, quelli cioè di venditori ambulanti (di pesce,

frutta, legumi, giornali, biglietti di lotterie, ecc.) lustra scarpe, arrotini, impiegati nei pubblici servizi (trams, ferrovie, illuminazione, nettezza pubblica, ecc.). La condizione di questi connazionali è buona, ma il loro numero è già sufficiente.

L'unico campo di attività sana, proficua e permanente sarebbe l'agricoltura; ma, senza uscire dai limiti di questo distretto consolare, deve riconoscersi che le condizioni di essa, già così cattive, peggiorano ogni giorno e che pel basso prezzo dei prodotti della terra, per la critica situazione dei proprietari, per l'imperfetta organizzazione politico-sociale nell'interno, la coltura del suolo non sarebbe ora remunerativa per coloro che vi si dedicassero.

3. — Le scuole italiane nel municipio di Urussanga (Stato di Santa Caterina, Brasile).

(Da un rapporto del signor **G. Caruso Macdonald**, ispettore scolastico. — Febbraio 1905).

I coloni italiani, che vivono nel municipio di Urussanga (Stato di Santa Caterina — Brasile), sebbene siano quasi tutti agricoltori, si sono sempre occupati con cura dell'istruzione dei loro figli; e il loro interessamento ha fatto sì che non solo prosperassero in questi ultimi tempi le scuole già esistenti, ma che se ne istituissero delle nuove nei luoghi più lontani dal centro.

Nonostante le difficoltà incontrate, soprattutto d'indole finanziaria, quei coloni sono riusciti a poco a poco, sia coi loro contributi e con le oblazioni di alcune persone facoltose, sia con l'aiuto del municipio di Urussanga e del Governo italiano, sia col concorso della Società *Dante Alighieri*, a dotare le scuole di suppellettili e di libri con cui funzionare regolarmente. Nè va dimenticata l'opera prestata per lo sviluppo di queste scuole dall'Autorità consolare italiana e degli stessi maestri, degni di lode per l'assiduità e l'intelligenza dimostrate.

Nel municipio di Urussanga esistono ora 14 scuole, alcune delle quali occupano edifici appositamente costruiti. Esse si trovano nelle seguenti località: Urussanga, Rio Caité, Belluno, Yordao, Treviso, Bel-

vedere, Urussanga Bassa, Rio Maior, Rio Carvao, Cocal, Rio America, San Martino, Rio Gallo, Rancho dos Bugres.

Nell'anno 1902 erano iscritti a queste 14 scuole 598 alunni (407 maschi e 191 femmine), dei quali 66 nati in Italia e 532 nel Brasile. Rispetto all'età, 15 erano al di sotto di 7 anni, 300 avevano da 7 a 10 anni e 283 oltre 10 anni. La frequenza degli alunni varia secondo i mesi dell'anno, essendo determinata dalle esigenze dei lavori agricoli, che spesso distolgono dalla scuola anche i più volonterosi. Il numero complessivo degli alunni che frequentarono le scuole durante l'anno 1903 fu, in media, di circa 400. In alcune località esistono pure scuole serali e festive.

Tutte le 14 scuole esistenti nel municipio di Urussanga sono sussidiate dall'Autorità municipale e quella che ha sede in Urussanga anche dal Governo italiano.

ATTI DEL COMMISSARIATO

Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori, a cui fu concessa patente di vettore per l'anno 1905.

Diamo qui appresso un elenco delle Compagnie di navigazione, degli armatori e dei noleggiatori, che, al 15 maggio 1905, avevano patente di vettore: con l'indicazione delle linee di navigazione esercitate, della cauzione prestata a garanzia delle operazioni d'emigrazione (1), dei piroscafi iscritti in patente (2), e dei mandatari, delegati alla firma e procuratori nei porti d'imbarco, autorizzati dal Commissariato. Pei vettori, società anonime, si indica anche il capitale sociale effettivamente versato (3).

Le patenti — le quali, come è noto, hanno durata normale di un anno — sono state concesse, in maggioranza, con decorrenza dal 1° gennaio 1905. Per quelle concesse con decorrenza diversa sono indicate le rispettive date.

Vettori nazionali.

Navigazione Generale Italiana.

Società anonima, capitale versato lire 33,000,000, con sede principale in Roma.
Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Direzione generale } Crespi Agostino.
 } Fileti Michele.

Delegati alla firma in materia di emigrazione.

<p><i>Genova</i> — Poli Ernesto Bartolomeo. Catto Antonio.</p> <p><i>Napoli</i> — Palau Adolfo (4). Ferrero Michele. Wrzy Gustavo.</p> <p><i>Palermo</i> — Di Salvo Giacomo.</p>	<p><i>Palermo</i> — Medici Gaetano. Ugdulena Giovanni.</p> <p><i>Roma</i> — Barzilai Giusto. Rosati Alfredo.</p> <p><i>Venezia</i> — Caprile Tito.</p> <p><i>Messina</i> — Garnier Oreste.</p>
--	--

(1) Le cauzioni depositate, a norma di legge, presso la Cassa dei depositi e prestiti sono costituite da titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Si indica il valore nominale dei titoli che costituiscono la cauzione.

(2) Dei piroscafi si indicano i principali dati caratteristici. Circa la velocità è da avvertire che, nella prima colonna, è posta la velocità desunta dalla prova speciale, o da altre prove (a norma dell'art. 96 del regolamento sull'emigrazione); e nella seconda, quella media accertata nei viaggi compiuti in servizio di emigrazione, dall'attuazione della vigente legge a tutto aprile 1905. Circa il tonnellaggio si riferiscono le cifre desunte, in maggioranza, dai certificati di proprietà dei piroscafi.

(3) Le notizie sul capitale delle singole società sono desunte dagli atti depositati presso il Commissariato.

(4) In data 27 maggio 1905, la Navigazione Generale Italiana comunicava che il signor Palau cessava dall'ufficio di delegato alla firma.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.
 Italia-Nuova Orleans.
 Italia-Rio de Janeiro e Santos.
 Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Umbria	Italiana	1902	5,260	3,383	14. 75	14. 55
Regina Margherita	Id.	1884	3,577	1,933	16. 76	14. 87
Liguria	Id.	1901	5,127	3,323	15. 41	13. 12
Sicilia	Id.	1901	5,603	3,594	15. 06	13. 61
Sardegna	Id.	1901	5,603	3,594	15. .	13. 39
Lombardia	Id.	1901	5,127	3,323	15. 06	13. 19
Sirio	Id.	1883	4,161	2,275	15. 86	14. 78
Orione	Id.	1883	4.161	2,296	14. 80	14. 66
Perseo	Id.	1883	4,158	2,296	14. 88	14. 45
Marco Minghetti	Id.	1876	2,519	1,636	14. 13	11. 40
Piemonte	Id.	1895	2,491	1,620	12. 40	10. 47
Etruria	Id.	1894	2,281	1,494	12. 20	10. 46
Vincenzo Florio	Id.	1880	2,840	1,852	13. 95	12. 05
Il Piemonte (1).	Id.	1901	6,025	3,880	12. —	—
Italia (2).	Id.	1904	6,363	4,121	12. 51	—

(1) Piroscrafo preso a nolo, di cui è armatrice la Ditta Luigi Capuccio e C. di Torino.

(2) Piroscrafo preso a nolo, di cui è armatrice la Ditta Pierce Boothers di Messina.

La Veloce.

Società anonima, capitale versato lire 11,000,000, con sede principale in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000.

Amministratore delegato: Brizzolesi Arturo.

Direttore: Brunelli Domenico.

*Delegati alla firma in materia di emigrazione.**Genova* — Macchi Cesare.*In assenza:*

Gallo Nicolò.

Marziali Pilade.

Napoli — Mattioli Raffaele.*In assenza:*

Pappacoda Roberto.

Prencipe Francesco

Palermo — Giannone Giovanni, per la Sicilia, escluse le provincie di Messina, Catania e Siracusa, ma compresi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).*Messina* — Santi Lisciotto, per le provincie di Reggio Calabria, Messina, Catania e Siracusa, esclusi i circondari di Mistretta (Messina) e di Nicosia (Catania).*Linee di navigazione.*

Italia-Nuova York.

Italia-Centro America (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, San Domingo e Colon.).

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Savoia	Italiana	1897	5,278	3,361	17.33	14.11
Nord America	Id.	1882	4,826	2,485	14. "	13.15
Duca di Galliera	Id.	1884	4,304	2,841	13.58	13.33
Duchessa di Genova	Id.	1884	4,304	2,793	13.19	13.13
Venezuela	Id.	1898	3,531	2,227	14.41	13.14
Centro America	Id.	1897	3,522	2,235	13.15	12.94
Washington	Id.	1880	2,833	1,845	13.13	12.69
Città di Napoli	Id.	1871	4,125	2,666	13.04	13.07
Città di Milano	Id.	1897	4,041	2,571	13.05	11.44
Città di Torino	Id.	1897	4,041	2,569	13.26	11.45
Città di Genova	Id.	1882	3,918	2,543	11.94	10.90
Las Palmas	Id.	1886	1,862	1,222	12.09	10.91
Città di Reggio (1)	Id.	1888	2,746	1,804	11.60	10.53

(1) Piroscapo preso a nolo, del quale è armatore il signor Giuseppe Bertollo. Scadenza del noleggio al 31 maggio 1905.

Ligure-Brasiliana.

Società anonima — Capitale versato lire 2,500,000, con sede in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Cormagi Domenico, delegato alla firma in materia di emigrazione - Genova.

Sibué Du Col Alfredo, procuratore - Napoli.

Melodia Umberto, procuratore - Palermo.

Chillemi Giuseppe, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo, Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media consta- tata nei viaggi
Minas	Italiana	1891	2,964	2,204	12. 28	10. 92
Rio Amazonas.	Id.	1891	3,171	2,053	12 13	11. 03
Re Umberto.	Id.	1892	3,164	2,066	12. 43	11. 22

Italia.

Società anonima — Capitale versato lire 8,000,000, con sede in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 271,443. 75 (1).

Wilmink John, direttore - Genova.

Passalacqua Marco, delegato alla firma in materia di emigrazione - Genova.

Ferretti Nicola, procuratore - Napoli.

Griffo Nicola, procuratore - Palermo.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Montevideo e Buenos Aires (con scalo eventuale a Santos).

(1) Valore nominale di obbligazioni ferroviarie 3 %, portanti l'interesse annuo netto di lire 8,580.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Ravenna	Italiana	1901	4,252	2,748	12. 85	12. 25
Toscana.	Id.	1900	4,252	2,748	12. 90	12. 03
Antonina (1).	Tedesca	1898	4,010	2,550	13. „	11. 70
La Plata (1)	Id.	1898	3,944	2,484	12. 80	11. 77

(1) Piroscavo di proprietà della « Hamburg Südamerikanische Dampfschiffahrtsgesellschaft » di Amburgo, preso a nolo dalla società Italia.

Società anonima Genovese di navigazione a vapore (1).

Capitale versato lire 325,000, con sede in Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 100,000.

Pastorino Gerolamo, amministratore delegato.

Bisio Luigi, delegato alla firma sociale in materia di emigrazione - Genova.

Campi Luigi, capo del 2° ufficio - Genova.

Imparato Costantino, procuratore - Napoli.

Pistone Domenico (2), procuratore - Palermo.

Garnier Leopoldo, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Plata.

Piroscavo iscritto in patente.

PIROSCAFO	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Governor	Italiana	1881	2,677	1,757	11. 90	10. 73

(1) La patente fu concessa con decorrenza dal 17 dicembre 1904.

(2) Autorizzato in via provvisoria.

Ottavio Zino.

(con domicilio in Genova).

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 120,000.

Cormagi Angelo, delegato alla firma - Genova.

Guercia Mario, procuratore - Napoli.

Giustiniani Giovanni, procuratore - Palermo.

Giunta Giuseppe, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Attività (1)	Italiana	1889	2,347	1,615	11.54	10.58
Equità	Id.	1885	3,369	2,139	11.53	11.08

(1) Piroscampo preso a nolo, del quale è armatore il Signor Zino Alfonso.

La Patria.

Società anonima — Capitale versato lire 150,000, con sede in Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 240,000.

De Luca Vincenzo fu Antonio, Amministratore delegato - Napoli.

Bosso Andrea, procuratore - Genova.

Schimicci Vittorio, procuratore - Palermo.

Polimeni Matteo, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Nuova Orleans.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Madonna (1)	Inglese	1905	5,551	3,245	18. 31	—
Roma (2)	Francese	1901	5,283	2,213	17. 10	14. 15
Germania (2)	Id.	1903	5,283	2,737	17. 78	13. 48
Gallia (2)	Id.	1883	4,248	2,295	13. 98	10. 89
Massilia (2)	Id.	1882	3,229	2,054	13. 44	10. 83
Neustria (2)	Id.	1883	2,962	1,574	13. 18	10. 69
Patria	Italiana	1882	3,877	2,054	13. 44	10. 11

(1) Piroscalo preso a nolo, di cui è armatrice la « Richmond Steamship Company Limited » di Liverpool.

(2) Piroscalo preso a nolo, del quale è armatrice la ditta Cyprien Fabre di Marsiglia.

Società Anglo-Italiana per noleggi marittimi.

Società anonima — Capitale versato lire 150,000, con sede in Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 230,0000.

Borriello Giuseppe, direttore - Napoli.

Ferrè Costantino, procuratore - Genova.

Mattina Leopoldo, procuratore - Palermo.

Quattrini Salvatore, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media consta- tata nei viaggi
Italia (1)	Inglese	1904	4,806	3,005	15. 67	13. 16
Calabria (1)	Id.	1901	4,376	2,588	14. 04	11. 55
Perugia (1)	Id.	1901	4,348	2,566	13. 60	11. 54
Algeria (1)	Id.	1891	4,484	2,909	11. 58	10. 38

(1) Piroscalo preso a nolo, del quale è armatrice l'Anchor Line (Henderson Brothers) di Glasgow.

Fornari Giuseppe.

(Sede in Roma).

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Corso Emanuele, procuratore - Genova.

Fornari Biagio, procuratore - Napoli.

Marinuzzi Michele, procuratore - Palermo.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media consta- tata nei viaggi
Sicilian Prince (1)	Inglese	1889	2,868	1,716	14. 26	11. 84
Napolitan Prince (1)	Id.	1889	2,900	1,574	14. 75	12. 45
Gerty (2)	Austriaca	1903	4,054	2,594	11. 87	10. 07
Giulia (2)	Id.	1904	4,341	2,052	11. 74	10. 80
Georgia (2)	Id.	1889	2,774	1,822	12. 25	12. 11

(1) Piroscalo preso a nolo, del quale è armatrice la Prince Line di Newcastle on Tyne.

(2) Piroscalo preso a nolo, di cui è proprietaria l'Unione Austriaca di Navigazione di Trieste.

Vincenzo Finizio (1).

(Con domicilio in Napoli).

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 100,000.

Ardoino Silvio, procuratore - Genova.

Raimondi Artabano Giuseppe, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Italia-Rio de Janeiro e Santos.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.

(1) La patente fu concessa con decorrenza dal 1° marzo 1905.

Piroscafo iscritto in patente.

PIROSCAFO	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Città di New York	Italiana	1883	2,775	1,798	12 20	—

Vettori stranieri.**Hamburg-Amerika Linie.**

Società anonima - Capitale versato marchi 100,000,000.

Sede del mandatario - Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160,000.

Ferrari Tomatteo, mandatario - Genova.

Strada Ugo, procuratore - Napoli.

Luna Antonino, procuratore - Palermo.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media constatata nei viaggi
Deutschland	Tedesca	1901	16,502	5,162	22.06	20.18
Moltke	Id.	1901	12,335	7,633	15.17	14.12
Hamburg	Id.	1899	10,599	6,597	14.23	—
Prinz Oscar	Id.	1902	6,026	3,777	14.30	11.75
Prinz Adalbert.	Id.	1902	6,030	3,796	13.11	11.85

Norddeutscher Lloyd di Brema.

Società anonima - Capitale versato marchi 90,000,000.

Sede del mandatario - Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

De Luca Vincenzo fu Giacomo, mandatario - Napoli.

Casella Odoardo fu Luigi, delegato alla firma - Napoli.

Saviotti Carlo, procuratore - Genova.

Fabbricatore Matteo, procuratore - Palermo.

Colajanni Francesco, procuratore - Messina.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Lahn	Tedesca	1887	5,351	2,436	16. 97	16. 19
Hohenzollern	Id.	1889	6,661	3,575	13. 47	15. 20
Neckar	Id.	1900	9,835	6,170	13. 46	13. 67
Prinzess Irene	Id.	1900	10,881	6,687	17. 48	15. 01
König Albert	Id.	1899	10,643	6,590	16. 03	14. 72
Königin Luise	Id.	1896	10,711	6,790	15. 67	14. 89
Weimar	Id.	1891	4,996	3,176	13. 84	13. 09

White Star Line (1).

Società anonima - Capitale versato L.st. 750,000

Sede del mandatario - Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 200,000.

Buscaglione Giovanni, mandatario - Genova.

Montereggio Paolo, procuratore - Napoli.

Albeggiani Gaetano, procuratore - Palermo.

(1) La patente fu concessa con decorrenza dal 4 dicembre 1904.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.
Italia-Boston.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Republic	Inglese	1903	15,378	9,742	14. 07	14. 51
Cretic.	Id.	1902	13,518	8,663	13. 90	13. 79
Canopic.	Id.	1900	12,897	7,717	15. 26	14. 25
Romanic	Id.	1898	11,394	7,416	15. 30	13. 96

Compagnia Transatlantica di Barcellona.

Società anonima - Capitale versato Pesetas 14,952,000
Sede del mandatario - Napoli.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 220,000.

Ratti Cesare, mandatario - Napoli.
Cocchi Enrico, procuratore - Genova.
Cianciolo Luigi, procuratore Palermo.

Linee di navigazione.

Italia-Nuova York.
Italia-Centro America (Puerto Rico, Habana, Puerto Limon, Colon, Sabanilla,
Curaçao, Puerto Cabello, La Guayra e Vera Cruz).
Italia-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Leon XIII.	Spagn.	1888	4,686	2,950	14. 82	12 57
P. de Satrustegui.	Id.	1890	4,710	3,090	12. 60	13. 04
Montevideo	Id.	1888	5,188	3,343	13. "	13. 05
Manuel Calvo	Id.	1892	5,475	3,704	13. "	12. 40
Montserrat	Id.	1889	4,390	2,305	13. 79	12. 87
Buenos Aires	Id.	1888	5,322	3,765	14. 82	12. 23
Cataluña	Id.	1883	3,785	2,247	13. 08	12 27
Antonio Lopez.	Id.	1891	6,127	3,926	13. 25	—

Société Générale de Transports maritimes à vapeur de Marseille.

Società anonima - Capitale versato franchi 9,000,000.
Sede del mandatario - Genova.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 180,000.

Giovannelli Francesco, mandatario - Genova.
Migliaccio Domenico, procuratore - Napoli.
Lojacono Pietro, procuratore - Palermo.

Linee di navigazione.

Italia-Montevideo e Buenos Aires.
Italia-Rio de Janeiro e Santos-Montevideo e Buenos Aires.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
Algérie	Francese	1901	4,300	2,200	13. 17	13. 25
Aquitaine	Id.	1891	3,399	1,710	13. 01	11. 85
Espagne.	Id.	1891	4,144	2,133	13. 06	13. 17
France	Id.	1897	4,268	2,152	13. 60	13. 06
Italie	Id.	1895	4,198	2,138	13. 05	12. 85
Les Alpes	Id.	1882	4,163	2,110	13. 06	11. 88
Les Andes.	Id.	1882	4,163	2,110	12. 19	11. 20
Poitou	Id.	1883	2,679	1,815	11. 70	11. 43
Provence	Id.	1884	4,075	2,158	13. 08	12. 64
Nivernais	Id.	1882	2,610	1,362	11. 99	10. 95
Orléanais	Id.	1882	2,601	1,362	11. 90	10. 98

Compagnie Générale Transatlantique.

Società anonima - Capitale versato franchi 40,000,000,

Sede del mandatario - Roma.

Cauzione prestata per le operazioni di emigrazione lire 160.000.

Corner Luigi, mandatario - Roma.

Linee di navigazione.

Havre-Nuova York.

Piroscafi iscritti in patente.

PIROSCAFI	BANDIERA	Anno di costruzione	TONNELLAGGIO		VELOCITÀ	
			lordo	netto	alle prove	media con- statata nei viaggi
La Savoie	Francese	1901	11,800	2,246	22.21	—
La Lorraine	Id.	1900	11,869	2,262	22.00	—
La Touraine	Id.	1891	9,132	2,441	19.50	—
L'Aquitaine	Id.	1890	8,240	2,147	19.75	—
La Gascogne	Id.	1886	7,630	2,889	18.91	—
La Bretagne	Id.	1886	7,302	2,511	18.50	—
La Champagne	Id.	1886	7,277	2,528	18.65	—

I N D I C E

I. — La popolazione italiana negli Stati Uniti dell'America del Nord . . . <i>Pag.</i>	3
II. — Legislazione sull'emigrazione e la immigrazione:	
1) Legge 26 agosto 1894 sull'immigrazione degli Stati Uniti del Venezuela	15
2) Legge 18 aprile 1904 sui terreni incolti demaniali degli Stati Uniti del Venezuela	25
3) Decreto del Governatore della Colonia di Mozambico, in data 17 giugno 1902, n. 383, che regola l'entrata e l'uscita dei passeggeri, per via di mare, dal distretto di Lorenzo Marques (Colonia Portoghese dell'Africa Orientale).	34
III. — Notizie statistiche sulla popolazione dell'Australia e della Nuova Zelanda.	37
IV. — Notizie varie:	
1) L'immigrazione italiana in Tunisia.	43
2) Le condizioni del lavoro in Rio de Janeiro	45
3) Le scuole italiane nel Municipio di Urussanga.	46
V. — Atti del Commissariato:	
Compagnie di navigazione, armatori e noleggiatori a cui fu concessa patente di vettore per l'anno 1905.	48

EMIGRAZIONE E COLONIE

Raccolta dei rapporti dei RR. Agenti Diplomatici e Consolari:

Volume I, Europa: Parte I — FRANCIA E PRINCIPATO DI MONACO

Volume I, Europa: Parte II — SVIZZERA — AUSTRIA-UNGHERIA — GRAN
BRETAGNA — SPAGNA E GIBILTERRA — PORTOGALLO — MALTA.

Volume I, Europa: Parte III — GERMANIA — LUSSEMBURGO — BELGIO —
OLANDA — STATI SCANDINAVI — RUSSIA — PENISOLA BALCANICA.

NB. — *La parte 3^a è stata pubblicata nel giugno 1905.*

Prezzo di ciascuna parte lire due.

(Pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione).

Le pubblicazioni del Commissariato dell'emigrazione sono in vendita presso la Libreria Bocca in Roma e presso i suoi corrispondenti in tutto il Regno.

Prezzo del presente fascicolo L. 0.30
